

Il Doganalista

n. 6 Novembre-Dicembre 2024





grafica • tipografia
piana e in continuo
gadgets pubblicitari
regalistica • cancelleria

SCARICA DAL NOSTRO

SITO

www.socgm.com

NELLA SEZIONI


"Cataloghi"

IL DEPLIANT SPEDIZIONIERI


CON TUTTI I NOSTRI

ARTICOLI PER


IL TUO SETTORE



- MD 160 - Modello INF 2
- MD 186 - Modello INF 3
- MD 171 - Modello INF 4
- MD 185 - Modello INF 5



MD 168 - Dichiarazione di trasporto (o transito) intracomunitario di armi, munizioni, materiale bellico ed altri materiali militari.



Calendari olandesi, da banco, tritici e illustrati personalizzati a colori

Modelli ATR e EUR 1 anche in formato A4 per stampanti laser

SOCIETÀ GM S.R.L.
35132 Padova
Via T. Vecellio, 38 C
Telefono 049 600133
Telefax 049 600133
info@socgm.com
www.socgm.com



primo piano 3/5

Circolare 14/2024
sviluppi auspicabili

di **Fabrizio Vismara**

Dlgs 141/2024
ci danneggia... o ci migliora?

di **Paolo Pasqui**

attualità 6-7

La mia dogana
di **Giovanni De Mari**

Prefazione di **Paolo Pasqui**

tariffa after eight 8-12

Identikit di un SET

di **Claudia Composta**
Silvia Taroni

dogane 13/20

Riforma della normativa doganale
una commistione di luci e ombre

di **Marta Galbussera**

giurisprudenza 21/34

Le nuove linee guida sulle ITV

di **Valentina Picco**
Cristina Zunino

giurisprudenza 21/34

L'export italiano
nuova guerra dei dazi con gli USA

di **Sara Armella**
Tatiana Salvi

"Dichiarante CBAM autorizzato"
proposta di regolamento

di **Stefano Comisi**

Circolare 6/11/2024 n. 24/D
informazioni tariffarie vincolanti

di **Massimo Monosi**

AEE e Pile: niente sanzioni
se non c'è sdoganamento

di **Stefano Comisi**

filo diretto 35

Origine preferenziale e
non preferenziale

di **Andrea Toscano**

libri 36

Dazi, IVA ed Accise

Presentazione di **Mauro Lopizzo**

osservatorio 37-42

Giurisprudenza unionale e nazionale

di **Alessandro Fruscione**

Gesëende Kerstfees
Idah Saidan Wa Sanah Jadidah

Buone Feste
n'Gung Haw Sun

Kristnaskon



Shinnen omedeto. Kurisumasu Omedeto

Mele Kalikani
Merry Christmas
Giedelig Jul
Feliz Navidad
Feliz Natal
Fröhliche Weihnachten



Il Doganalista

Rivista giuridico-economica di commercio internazionale

Autorizzazione Tribunale Roma n. 199 del 05/04/1985 - ANNO XXXVII - n. 6 - Novembre-Dicembre 2024

Direttore Responsabile: Giuliano Ceccardi

Comitato di Redazione: Nevio Bole Domenico De Crescenzo Mauro Lopizzo Franco Mestieri Walter Orlando Paolo Pasqui Enrico Perticone Emanuele Tamà Francesco Trabucco.

Coordinatore editoriale: Liana Zagarese

Editore: Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali

Redazione: Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali

00187 ROMA - Via XX Settembre 3 - Tel. 06.42.01.37.20 - 06.42.01.37.52 - Fax 06.42.00.46.28 - C.F. 80063790580

Sito Internet: www.cnsd.it - www.ildoganalista.it - **E-mail:** info@cnsd.it - **Pec:** cnsd@pec.cnsd.it

Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana





Il Presidente del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali, i consiglieri, la segreteria, il direttore e la redazione porgono i migliori auguri di buon Natale e felice anno nuovo



Circolare 14/2024 sviluppi auspicabili

La Circolare 14/2024 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rappresenta un passo di rilievo per la valorizzazione degli Spedizionieri doganali e dei Centri di Assistenza Doganale come interlocutori qualificati dell’Autorità doganale.

Essa, com’è noto, realizza a livello nazionale le basi operative per dare attuazione alla previsione contenuta nell’art. 29, comma 3, del regolamento di esecuzione 2015/2447, secondo cui “al fine di accertare se i criteri di cui all’articolo 39, lettere b), c) ed e), del codice sono soddisfatti, le autorità doganali possono tener conto delle conclusioni degli esperti fornite dal richiedente”.

Si tratta tuttavia di un primo rilevante conseguimento che richiede però un ulteriore intervento chiarificatore.

Occorre, infatti, introdurre i criteri per la predisposizione delle suddette “conclusioni” onde consentire agli Spedizionieri doganali di fruire a tal fine di linee-guida condivise e uniformi. Ciò nell’interesse sia dell’Autorità doganale, in quanto la valutazione di “conclusioni” che seguano un modello prestabilito è funzionale ad una maggiore speditezza ed efficienza dell’attività istruttoria, sia degli Spedizionieri doganali che possono garantire ai richiedenti autorizzazione un supporto qualificato che abbia una elevata probabilità di essere acquisito tale e quale in sede istruttoria proprio perché modellato sulle indicazioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Ciò che occorre ora, e la cui adozione è auspicabile in tempi ragionevoli, è il dettaglio operativo dei principi enunciati dalla Circolare 14/2024. Qui di seguito, senza pretesa di esaustività, se ne suggeriscono alcune possibili declinazioni, benché le indicazioni contenute nel Manuale AEO possano già fornire per alcuni aspetti una guida utile al riguardo.

Innanzitutto, le “conclusioni” dovrebbero contenere alcune premesse. Esse dovrebbero indicare l’oggetto e le finalità

dell’incarico, la tipologia di autorizzazione cui si riferiscono i requisiti oggetto di valutazione e la dichiarazione, alla luce dell’art. 127 del regolamento di esecuzione, di assenza di legami tra esperto e richiedente.

Le “conclusioni” dovrebbero contenere, sempre nella parte introduttiva, una descrizione dell’attività del richiedente autorizzazione, oltre ai principali dati legali di riferimento, nonché un elenco di dettaglio della documentazione e dei dati acquisiti ai fini della formulazione delle conclusioni stesse con l’indicazione della relativa fonte di acquisizione.

Le “conclusioni” dovrebbero poi consistere di una parte descrittiva (es. descrizione del sistema contabile, con indicazione dell’accessibilità dei dati) e di una parte valutativa (es. giudizio sull’idoneità del sistema logistico ai fini dell’identificazione della posizione doganale delle merci).

A questo riguardo, le linee guida da emanare dovrebbero precisare se sia suggerito un giudizio sintetico di idoneità (ovvero un giudizio che presuppone una valutazione analitica, ma che non dettaglia i passaggi o le fonti dimostrative della sostenibilità del percorso motivazionale) o se



tale giudizio debba essere in certa misura analitico, se del caso accompagnato da verifiche a campione i cui dettagli siano riportati nelle premesse alle conclusioni.

Quanto ai contenuti, occorrerebbe che le linee guida da emanarsi precisassero, sulla scorta delle previsioni di cui agli artt. 25 e ss. del regolamento di esecuzione, per ciascuna area di riferimento (in particolare, lettere b, c ed e dell'art. 39 CDU) i principali elementi, documentali e fattuali, da assumere come base per formulare le "conclusioni". A titolo di esempio, per l'area sub b) dell'art. 39 CDU (alto livello

di controllo sulle operazioni e sul flusso di merci) l'esperto dovrebbe dettagliare la documentazione di riferimento e descrivere, se del caso anche con supporto fotografico e di immagini, i processi aziendali.

L'esperto (anche a propria tutela) dovrebbe inoltre acquisire una dichiarazione del richiedente autorizzazione in merito alla correttezza e completezza dei dati forniti dal medesimo richiedente, se del caso da allegare alle "conclusioni".

Da precisare se l'esperto debba segnalare, ove in concreto rilevate, le eventuali criticità pregresse emerse dall'a-

nalisi effettuata e le misure apprestate dal richiedente autorizzazione per superare tali criticità, nonché un giudizio sull'efficacia di tali misure.

In conclusione, pare in certa misura imprescindibile, nell'interesse all'efficiente svolgimento dell'attività istruttoria finalizzata al rilascio delle autorizzazioni doganali, che si definiscano a livello centrale, mediante un atto dell'Autorità doganale, le modalità operative per rendere uniformemente fruibile da parte di Spedizionieri doganali e Centri di assistenza doganale le opportunità delineate dalla Circolare 14/2024.

Fabrizio Vismara



BETA-TRANS S.p.A.

C.A.D. BIANCULLI s.r.l

Centro di Assistenza doganale



Beta-Trans mette a disposizione sul territorio nazionale (Milano, Prato, Bologna), per una completa attività di gestione magazzino conto terzi, più di 80.000 mq. di magazzino e 15.000 mq. di uffici, assistiti per l'attività doganale dal "C.A.D. Bianculli"



Dlgs 141/2024 ci danneggia... o ci migliora?

L'attenzione dei doganalisti e di tutti i componenti la filiera logistica si sono focalizzati in quest'ultimo periodo sulle conseguenze che possono venire dal recente Dlgs 141/2024 soprattutto per quanto riguarda il sistema sanzionatorio.

La identità e la condivisione dei problemi ci aveva fatto sperare in un'azione unitaria di tutti gli attori coinvolti, orientata ad ottenere quelle modifiche ritenute universalmente indispensabili a mantenere la competitività del nostro Paese, in un mondo in cui una favorevole posizione geografica viene vanificata da condizioni organizzative, burocratiche e normative più snelle ed efficienti praticate da altri paesi; per gli addetti ai lavori non è certo una novità che le norme unionali vengano spesso interpretate nei vari paesi, in modo da favorire le attività nazionali, mentre nel nostro sembra a volte prevalga una volontà autodistruttiva.

Purtroppo ancora una volta logiche del tutto estranee all'essenza del problema ed indifferenti agli interessi reali hanno vanificato questa speranza e le azioni sono state condotte in maniera frammentaria. In questo contesto il CNSD si è impegnato sia direttamente, sia a supporto di coloro che ci hanno coinvolto e sembra, il condizionale è d'obbligo, che alcuni meritevoli interventi possano mitigare gli aspetti più negativi del decreto. Nel contempo, presumendo che, anche se edulcorato, l'impianto legislativo manterrà un livello repressivo più elevato e quindi un maggior rischio, il CNSD ha avviato una serie di attività per fornire ai propri associati idonei strumenti giuridici e assicurativi che consentano di contenere i rischi nei casi di errore che, considerata la quantità di operazioni effettuate e le ristrettezze temporali imposte dal commercio, sono fisiologicamente inevitabili.

E' del tutto evidente e non meritevole di ulteriori approfondimenti che nessuna protezione è possibile qualora venisse provato il dolo anche solo in compartecipazione.


Detto ciò, pur esprimendo la contrarietà al tentativo di risolvere l'incapacità di reprimere i comportamenti illeciti, con un abnorme aumento delle pene che non ha mai sortito l'effetto sperato e ribadito l'allineamento del CNSD alle posizioni critiche espresse dalle varie associazioni, non possiamo

concordare con le posizioni apocalittiche e belliciste, sollevate da alcuni colleghi, anche perché alcune scelte presenti nel decreto in questione sono oggettivamente migliorative e altre, anche se non gradite, hanno un solido fondamento giuridico e la complessità, la qualità della preparazione necessaria e la responsabilità sugli atti compiuti, sono il fondamento dell'esistenza di una professione e ciò che la contraddistingue da un'associazione di "imbrattacarte". Sta poi al professionista adottare strumenti e modalità operativi atte a ridurre al minimo gli errori. È in quest'ottica e in considerazione della politica doganale dell'Unione che, a fronte di consistenti, anche se in parte discutibili, semplificazioni, sembra prevedere sempre maggiori responsabilità e adempimenti in capo agli operatori economici che il CNSD ha avviato un potenziamento dell'offerta formativa che fornisca gli strumenti necessari a coloro che hanno la voglia, la capacità di visione del futuro e l'umiltà di riconoscere la necessità di rafforzare le proprie competenze.

Come quasi sempre ogni novità può essere vista da due diversi punti di vista, da una parte c'è sicuramente un più elevato livello di rischio, ma dall'altra la possibilità di far emergere il peso di una migliore preparazione professionale.

Paolo Pasqui

Scarica gratuitamente "La mia dogana"



Confesso che la richiesta di scrivere una prefazione per il libro di Gianni De Mari mi ha preoccupato, non l'ho mai fatto e non so se sarò capace di farlo in maniera quanto meno decente, ma è stata la richiesta di un amico e a un amico non si può negare almeno un tentativo.

Poi ho cominciato a leggerlo e, a poco a poco, ha risvegliato vecchi ricordi, fatto rivivere le tante battaglie, a volte combattute assieme, richiamare la visione condivisa del futuro e ho pensato che forse potessi farcela.

Il testo svela la passione, l'amore dell'autore per una professione a volte difficile, impegnativa, coinvolgente, poco prestigiosa rispetto a più antiche e radicate attività, ma inesauribile fonte di arricchimento culturale e cono-

scitivo riaccendendo in chi, come me l'ha vissuta, sopite emozioni.

La nostalgia nella prima parte, quella più diaristica, che mi ha riportato a un tempo in cui si lavorava molte ore, si viveva più con funzionari e colleghi che con le proprie famiglie, ma c'era serenità, quasi piacere in tutto questo, il contraddittorio con i funzionari era a volte acceso, si contrapponevano diverse visioni o interpretazioni, ma era ben chiaro che ognuno assolveva il suo ruolo, la discussione non era mai personale e a fine lavoro si prendeva l'aperitivo, a volte, si andava tutti assieme a cena. Nascevano rapporti di reciproca stima, a volte anche amicizie, era, come la chiama Gianni, una dogana romantica, anzi di più: era una dogana umana.



Lo smarrimento provocato da un processo di rinnovamento e di “modernizzazione”, dettagliatamente e perfettamente descritto, ha lentamente modificato i rapporti sia con la dogana, sia al nostro interno. Un processo in cui, complice anche un ampio prepensionamento dei vecchi funzionari, preparati, ma comprensivi, sostituiti da giovani a volte brillanti, ma gettati allo sbaraglio senza un adeguato tirocinio e indottrinati ad una maggiore diffidenza, ha portato a non vedere più nello spedizioniere doganale (ci chiamavamo ancora così) un collaboratore dell’amministrazione, un filtro preventivo che, grazie anche alla conoscenza del cliente e a un rapporto più confidenziale con lo stesso, eliminava o almeno riduceva problemi e rischi a volte anche occulti. Ma i rapporti sono cambiati anche al nostro interno, il fattore economico-impresonditoriale ha prevalso sul senso di appartenenza, interessi e personalismi hanno portato a scontri accesi, a fazioni che certo non hanno contribuito ad affrontare unitariamente i problemi che si profilavano. Non che prima non ci fossero concorrenza e visioni contrastanti, ma in fondo c’era la consapevolezza di far parte di un unicum nella cui unità stava anche la forza. Probabilmente tutto questo è stato fortemente influenzato dai cambiamenti sociali, dal sostituirsi alla centralità del rapporto umano e personale il nudo del mero profitto, della competizione economica, del successo come indice di valore sociale.

L’ansia e il timore delle conseguenze di una sfrenata liberalizzazione della nostra attività professionale, provocata da una normativa prima comunitaria, poi unionale in cui una visione nordeuropea che privilegia una visione arrogante e ottusamente incentrata in un discutibile risparmio economico provocato da una concorrenza sfrenata in dispregio di competenza, sicurezza e salvaguardia dell’interesse degli stessi utenti che non dispongono più di un interlocutore sicuro. Il tutto in contrasto con le mag-

giori economie mondiali che hanno seguito la direzione opposta rafforzando e qualificando sempre più gli intermediari e il risultato di queste politiche lo stiamo vivendo oggi con un’Europa con crescite risibili o addirittura in recessione, sempre più marginalizzata economicamente e politicamente.

La speranza che, in questa visione negativa, viene dalla sempre maggiore complessità delle normative che incidono nel momento doganale, dal sorgere e consolidarsi di tensioni geopolitiche che incidono pesantemente sui traffici, da una tendenza dell’Unione a ribaltare sull’operatore economico sempre maggiori responsabilità e in sostanza un’inversione dell’onere della prova, da una politica green che impone agli importatori responsabilità su modalità di produzione su cui non ha diretta conoscenza e tantomeno controllo, da un inasprimento, almeno nazionale, delle sanzioni che spesso sono di rilevanza penale. Tutto ciò, come ben documenta l’autore, apre nuove ed interessanti prospettive per i doganalisti, ma che richiede un percorso di alta formazione, che il CNSD ha da tempo avviato, che ci trasformi da meri dichiaranti doganali a professionisti capaci di assistere ed indirizzare le aziende nell’organizzazione, nella compliance doganale, nella due diligence consentendo ai nostri clienti l’adeguamento alle normative e una importante riduzione dei rischi, in sostanza dei consulenti a tutto tondo nel commercio internazionale.

Una cosa mi ha particolarmente colpito, Gianni è stato per moltissimi anni a capo del Consiglio nazionale, funzione che ha ricoperto con intelligenza e passione tanto da arrivare quasi a identificare il ruolo con la persona, ma mai, nel libro, mette in risalto il suo ruolo, mai usa la prima persona singolare, ma sempre quella plurale mettendo in primo piano l’istituzione e questo dovrebbe dire molto sulla personalità di Gianni De Mari.

Paolo Pasqui



After Eight dal 1962 il famoso ed esclusivo cioccolatino che nasconde la menta in un sottile velo di cioccolato fondente rende sempre le tue serate memorabili. Per "analogia" (Regola G.I. 4) anche le nostre riflessioni vogliono essere un dolce e fresco stimolo per il cervello curioso dei Doganalisti.

C: Claudia Composta

S: Silvia Taroni

S: Identikit di un SET – un titolo misterioso ed emblematico che, forse, anche un pluripremiato scrittore, autore di decine di *legal thriller*, come **John Grisham** ci invidierebbe. Fatto sta che John Grisham nacque nel sud degli Stati Uniti nel 1955 proprio mentre dall'altra parte del globo veniva firmato un fondamentale Protocollo di aggiornamento della **Nomenclatura di Brussels** che istituiva un sistema integrato di Regole generali, Voci, Note Legali e Note Esplicative finalizzato alla realizzazione di uno strumento uniforme e condiviso per la Classificazione. Centrale fin dal principio fu la definizione del concetto di "set" che portò all'individuazione di Voci specifiche per alcune tipologie di mer-

Identikit di un SET

ci come, ad esempio, i **kit di primo soccorso** della 30.05, i **set di colori** della 32.10, gli **assortimenti di cancelleria** della 48.14 o ancora i **set per manicure** della 82.13. Altri beni, che pur venivano commercializzati sotto forma di assortimenti, non condivisero la medesima fortunata sorte e divennero presto oggetto di studio poiché presentavano criticità notevoli in termini di classificazione.

Con l'intento di semplificare il compito di Autorità doganali ed Operatori economici finalmente nel 1974 venne inserito all'interno della Regola 3(b) un riferimento a "**merci presentate in assortimenti (set)**". Tuttavia, per raggiungere una formulazione prossima a quella attuale ed introdurre il concetto di "**vendita al minuto**" dovremo attendere ancora qualche anno; proprio quel 1982 in cui Grisham ambienterà il suo primo indiscusso successo letterario.

C: Tra i 66 set inizialmente analizzati dal Comitato della Nomenclatura era pre-

sente anche un "**Kit di emergenza stradale per veicoli**" al quale si valutò, in fase iniziale, di attribuire una Voce specifica - 87.06. Sfortunatamente a tal proposta non fu dato seguito ma lo studio condotto sul prodotto servì come base per l'elaborazione di un pensiero logico condiviso e come strumento fondamentale per la formulazione del testo della Regola 3(b). Stesso contributo giunse dall'analisi di un **set da toilette** e di un **assortimento di cancelleria** da ufficio. Ma, come nei migliori romanzi, questo era solo il preludio di un'avventura grandiosa.

Nell'ottobre 2005 il Segretariato del WCO ricevette dal Customs and Border Protection statunitense una richiesta di assistenza per la classificazione di un Kit di 99 pezzi per il soccorso stradale - **99 piece Roadside Emergency Kit** - composto da: cavo di avviamento, guida informativa, coperta termica, acqua per il radiatore, bastoncini luminosi, fascette per tubi, sifone per carburante, guanto in vinile, bandiera con la scritta



“Emergency Help Call Police”, panno rosso da officina, coltello multifunzione, torcia, batterie, poncho, rotolo di nastro, fusibili, fascette di nylon, sigillante per pneumatici e kit di pronto soccorso, il tutto confezionato all'interno di una borsa in plastica rinforzata con la scritta “Emergency Roadside Kit”. Basandosi sul contenuto appena descritto l’Autorità doganale americana riteneva che il kit non potesse essere classificato sulla base della Regola 3(b) poiché non ravvisava nel concetto di “emergenza stradale” il carattere di “bisogno specifico” o di “esercizio di una determinata attività”.

S: Come ben sappiamo, infatti, ai sensi della **Regola Generale per l’Interpretazione del Sistema Armonizzato 3(b)** “*i prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3(a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essen-*

ziale”. La Nota Esplicativa (X), inoltre, precisa che si considerano presentate in **assortimento** “*le merci che soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni: a) essere composte di almeno due oggetti diversi che, a prima vista, sono suscettibili di appartenere a voci differenti; b) essere composti di prodotti o oggetti presentati assieme per la soddisfazione di un bisogno specifico, o l’esercizio di una determinata attività; c) essere presentate in imballaggi per la vendita diretta all’utente finale senza modificarne il condizionamento*”.

In assenza di anche uno solo dei predetti requisiti la condizione di “assortimento” viene meno. E fu proprio a causa della opinabile mancanza del presupposto (b) che il CBP statunitense propose al Segretario di classificare separatamente ed in maniera indipendente ciascun componente. Tuttavia, sulla scorta degli studi condotti in passato, con particolare riferimento al set di cancelleria analizzato dal Comitato della Nomenclatura, il Segretariato decise di adottare un’interpretazione estensiva del concetto di “bisogno specifico/esercizio di attività” confermando la classificazione del Kit di

emergenza come assortimento “per emergenze stradali di varia natura”.

C: A questo punto si rendeva necessario individuare l’elemento atto a conferire all’insieme il carattere essenziale e vennero, dunque, richieste ulteriori specifiche in termini di funzionalità dei singoli componenti, natura, quantità, valore, peso ed ogni altro “criterio” dirimente. Interessante notare che tra gli articoli figurava anche un “kit di primo soccorso”, il cui prezzo e il cui valore intrinseco avrebbero da soli potuto incoronarlo come bene atto a conferire il carattere essenziale, portando a classificare il 99 piece Roadside Emergency Kit alla Voce 30.06. Tuttavia, ai sensi della Nota 4 al Capitolo 30, nella 30.06 risultano “*compresi soltanto*” una serie di prodotti farmaceutici specificamente elencati nel testo “*da classificare in questa voce e non in altra voce della nomenclatura*”. Tale previsione creava un’incompatibilità insuperabile, rendendo complesse ulteriori valutazioni in termini di classificazione sulla base del “carattere essenziale”. Persino Grisham nell’*impasse* avrebbe vacillato. Era il 2007 e nelle librerie usciva “Playing for Pizza” mentre il Comitato

del Sistema Armonizzato rifletteva su come conciliare le previsioni contenute nelle Note di Capitolo con il testo delle Voci e le Regole di Interpretazione. Dopo un lungo e sofferto confronto il Comitato decise, 11 voti a 10, che il kit fosse da classificare come assortimento condizionato per la vendita e che non fosse possibile ravvisare in nessuno degli elementi costitutivi quello in grado di conferire all'insieme il carattere essenziale. Si decise dunque di procedere gerarchicamente con l'applicazione della Regola

3(c), ai sensi della quale *“nei casi in cui le Regole 3(a) o 3(b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima fra quelle validamente suscettibili di essere prese in considerazione”*. Pertanto, **il Kit venne classificato alla Voce 85.44.42 in applicazione delle Regole 3(c) e 6** ma si decise di non far seguire alla Decisione la pubblicazione di un Parere di Classifica per mancanza di informazioni dettagliate sul prodotto. Venne, comunque, messo a verbale che lo

studio del 99 piece Roadside Emergency Kit aveva stabilito una serie importante di punti fermi per l'applicazione e formalizzazione della Regola 3.

S: Dieci anni dopo, nel luglio 2017, il Segretariato ricevette dell'Autorità doganale del Costa Rica una richiesta di assistenza per la classificazione di un **“Kit di Emergenza per Veicoli”** costituito da: borsa da trasporto rettangolare, set di cavi per batteria, cinghia di fissaggio, nastro adesivo, misuratore di pressione per



41012 CARPI (Mo)
Via Ferrara, 19 - Tel. (059) 683805
C.F. MST FNC 44T01 E522Y
PIVA 01902420361
Patente N° 4805 rilasciata da:
Ministero delle Finanze
Dir. Gen.le delle Dogane
Iscritto Albo Professionale
Spedizionieri doganali di
Bologna al N° 497

Dott. Franco Mestieri
Spedizioniere Doganale

Sede operativa
CARPI (Modena)
Via dei Trasporti 2A
Tel. 059 657 001
Fax 059 657 044
E-mail: mestieri@samasped.com

Consulenze in:

- **Commercio Estero**
- **Intrastat**
- **Iva Comunitaria**
- **Accise**
- **Materia doganale (Diritto Doganale Comunitario)**
- **Contenzioso Doganale e ricorsi**
- **Docenze e Formazione**



pneumatici, taglierino, lampada frontale, batterie, triangolo riflettente in plastica per segnalazione, coperta in tessuto, fascette per cavi, guanti in nitrile e poncho in plastica. Secondo il parere dell'Amministrazione la borsa, non specificamente suddivisa in comparti destinati all'alloggiamento dei vari componenti, avrebbe potuto essere impiegata per altri scopi. Questo, unito al fatto che non sembrava possibile ravvisare un chiaro intento comune agli oggetti presenti nel set, spingeva verso una classificazione per singolo componente in applicazione delle Regole 1 e 6. Anche il Delegato dell'Unione europea, in occasione della 60° Sessione del Comitato del Sistema Armonizzato, espresse le proprie perplessità in merito alla presenza nel set di un elemento del tutto estraneo: 5 fascette per cavi, la cui funzione risultava inadatta al soddisfacimento del bisogno specifico di far fronte ad un'emergenza stradale di qualsivoglia natura. Il fatto che in passato fosse stato classificato un kit simile in applicazione di determinate regole non avrebbe dovuto trarre in inganno poiché ogni bene va valutato in maniera indipendente sulla base di

caratteristiche merceologiche, tecniche e commerciali per come si presenta di volta in volta.

C: Quando la questione venne sottoposta a votazione 26 delegati su 45 confermarono la classificazione come assortimento ma ribadirono la difficoltà nell'individuare il bene che avrebbe dovuto impartire all'insieme il carattere essenziale, pertanto, si decise di fare ricorso alla Regola 3(c). A questo punto anche **il nuovo Kit venne classificato alla Voce 85.44.42**. Seguì una discussione animata, guidata dai Commissari di Costa Rica ed Unione europea, sull'interpretazione dell'espressione *"voci egualmente suscettibili di essere prese in considerazione"*. Oggetto del contendere era la presenza nell'assortimento di un misuratore di pressione per pneumatici, assente nella versione originale del 99 piece Roadside Emergency Kit. Poiché tale strumento rappresentava a tutti gli effetti un bene di primaria importanza per il controllo delle gomme, al fine di garantire una guida sicura, il Commissario UE richiamò l'attenzione sulla necessità di modificare la Decisione di Classificazione poiché ai sensi della Regola 3(c) l'ulti-

ma voce **"fra quelle validamente suscettibili di essere prese in considerazione"** sarebbe stata la 90.26 - Strumenti ed apparecchi di misura della pressione. Ribadì, infine, la necessità di chiarire in via definitiva il significato letterale dell'espressione per non dover incorrere in futuro nella medesima problematica. Era il 2018 e dopo anni di confronti serrati eravamo arrivati alla "Resa dei Conti", quella letteraria di John Grisham sotto forma di viaggio incredibile alla ricerca della verità, e quella tecnica, espressione del Comitato del Sistema Armonizzato che decise di **ri-classificare il Kit come assortimento alla 90.26.20 in applicazione delle Regole 1, 3(c) e 6**.

S: Prima che potesse essere pubblicato il Parere di Classifica predisposto dal Comitato, tuttavia, nel novembre 2018 l'Amministrazione delle Filippine, in accordo con i Rappresentanti di Argentina, Colombia e Costa d'Avorio, chiese il riesame della Decisione, sostenendo ancora una volta la mancanza del presupposto del *"soddisfacimento di un bisogno specifico"*. Sottoposto nuovamente a votazione il Kit venne confermato come assortimento classi-

ficabile alla Voce 90.26.20.

Per evitare ulteriori future contestazioni il Commissario egiziano propose la creazione di una Voce specifica all'interno del Sistema Armonizzato per questa tipologia di beni e quello del Canada un'ulteriore modifica alle Note Esplicative della Regola 3(b) per integrare una spiegazione ancora più chiara e dettagliata del concetto di "assortimento condizionato per la vendita al minuto".

Finalmente nel 2021 venne pubblicato il **Parere di**


Classifica relativo al Kit di Emergenza per Veicoli in applicazione delle Regole 1, 3(c) e 6. Capita, tuttavia, di imbattersi ancora in Binding Ruling statunitensi o ITV unionali rilasciate per voci differenti o in applicazione di Regole diverse che sembrano disapplicare il Parere in questione e non considerare decenni di riflessioni e conquiste. A questo punto la certezza è solo una: ad ogni compleanno letterario di Grisham viene rispolverata e contestata la classificazione del Kit di Emergenza,

a tal punto che la sua intera esistenza si è svolta in parallelo al processo di studio, ricerca e definizione del concetto di "assortimento".

Probabilmente non lo saprà mai, a meno che non gli capiti tra le mani un giorno una copia de Il Doganalista. Ma sia ben chiaro, ci rendiamo sin da ora disponibili a collaborare con lui alla stesura del primo Legal Thriller a sfondo Tariffario; il titolo? Signore in Giallo - Identikit di un SET.

Claudia Composta

Silvia Taroni



C.A.D. MESTIERI Srl

Società unipersonale
Capitale sociale interamente versato € 52.00000

CENTRO ASSISTENZA DOGANALE (Legge 6-2-1992 N. 66 art. 7, comma 1 septies)

CENTRO ASSISTENZA DOGANALE Legge 6-2-1992 n. 66 art. 7 comma 1 septies

AUTORIZZAZIONE N. 2167/DIV. V/SD DEL 09.10.1998

MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE

ALBO NAZIONALE C.A.D. N. 30 DEL 16.10.1998 MINISTERO DELLE FINANZE DG SD DIV. V

41012 CARPI (Modena)
Via dei Trasporti 2/A
Tel. + 39 059 657 001 più linee
Fax + 39 059 657 044 Telex 510631 Samasped I

Internet: www.samasped.com
E-mail: info@samasped.com

REA 283000
Registro Imprese MO - 1996-144082
Partita IVA 0234 837 0368

***CENTRO ELABORAZIONE DATI INTRASTAT
ASSEVERAZIONI
SDOGANAMENTI IMPORT EXPORT
CONSULENZA IN MATERIA DOGANALE IVA COMUNITARIA
ACCISE E COMMERCIO ESTERO***

**• ESPERTO NEL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO
E NELLA GESTIONE DEL TPP VERSO QUALSIASI PAESE**



Il Premio Young Trade Specialist - YITS - è dedicato al miglior paper in tema di commercio internazionale e diritto doganale e mira a valorizzare i contributi di giovani laureandi e neolaureati (da non più di 18 mesi) delle Facoltà di Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze Statistiche, Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, Ingegneria, Lingue, Scienze della Comunicazione e discipline affini.

Riportiamo di seguito l'elaborato della vincitrice del premio, Marta Galbussera.

Riforma della normativa doganale una commistione di luci e ombre



Il progetto di riforma della normativa doganale nazionale è nato lo scorso anno con l'approvazione da parte del Parlamento e la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Legge 9 agosto 2023 n. 111⁽¹⁾. Con tale atto veniva chiesto al Governo di adottare uno o più decreti legislativi volti a revisionare il sistema tributario vigente, fissando i principi generali e i criteri cardine ai quali aderire nella stesura del nuovo testo.

L'obiettivo posto dal legislatore in materia doganale emergeva chiaramente dall'articolo 11 della legge in esame: era necessario proce-

dere con un riassetto generale del quadro normativo attraverso l'aggiornamento o l'abrogazione delle disposizioni vigenti in conformità al diritto dell'Unione europea. Il dettato normativo e l'evoluzione del commercio internazionale, infatti, correvano su due binari distinti ormai da tempo ed era fondamentale restituire alla normativa doganale un ruolo di primario rilievo all'interno di un contesto in esponenziale crescita. La stessa relazione illustrativa accompagnatoria dello schema di decreto legislativo⁽²⁾ evidenziava l'obsolescenza dei testi nazionali in vigore e l'im-

portanza di un intervento rapido ed efficace.

Le fondamenta della normativa doganale nazionale erano contenute nel Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale (TULD)⁽³⁾, approvato nel 1973 e in altri provvedimenti come il Decreto Legislativo 8 novembre 1990, n. 374⁽⁴⁾. Per quanto il legislatore nazionale abbia tentato affannosamente di intervenire a più riprese sulle previsioni normative, l'Unione europea aveva già rivoluzionato in diverse occasioni la disciplina con l'entrata in vigore dapprima del Regolamento (CEE) n. 2913/92⁽⁵⁾ e in un secondo mo-

1) Legge 9 agosto 2023 n. 111 "Delega al Governo per la riforma fiscale".

2) Relazione illustrativa, relazione tecnica, ATN e AIR in www.camera.it.

3) Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale".

4) Decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 "Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie".

5) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario.

mento del Regolamento (UE) n. 952/2013⁶⁾ e dei relativi regolamenti delegati e di esecuzione. Il susseguirsi di tali modifiche e gli sforzi operati dall'Unione europea per adeguare la normativa al progresso del commercio internazionale hanno mostrato con il passare del tempo una sempre maggiore inadeguatezza delle disposizioni nazionali e una progressiva disapplicazione delle stesse⁷⁾.

A causa dell'urgenza segnalata dalle parti coinvolte e dei tempi dettati dal Parlamento, il processo legislativo di riforma è stato piuttosto rapido e, in seguito all'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei Ministri avvenuta lo scorso 26 marzo e all'acquisizione dei pareri favorevoli con condizioni e osservazioni delle Commissioni parlamentari competenti, il testo è approdato in Consiglio dei Ministri per l'approvazione definitiva. Prima della pausa estiva si è giunti al via libera definitivo delle "Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzio-

ne e sui consumi"⁸⁾. L'attesa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale è avvenuto lo scorso 3 ottobre e dal giorno successivo il testo è entrato in vigore⁹⁾; lo stesso 4 ottobre, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha diramato la Circolare n. 20/2024.

Nella parte relativa alle disposizioni complementari al Codice doganale unionale¹⁰⁾ il nuovo testo si compone di 122 articoli, mostrando un'evidente opera di semplificazione e di riordino rispetto ai 352 articoli contenuti nel solo d.P.R. 43/1973. Altrettanto manifesta è l'attività di razionalizzazione delle fattispecie che caratterizza l'attuale struttura, la quale ha racchiuso in singole formulazioni tematiche omogenee tra loro e ha reso il testo decisamente più aderente e in linea con la normativa unionale.

Uno degli aspetti preponderanti di questo progetto è rappresentato dal riordino della disciplina doganale sanzionatoria sia in tema di contrabbando, contenuta nel Titolo VII, Capo I del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale, che di quella prevista dal Titolo VII,

Capo II del medesimo testo. In un'ottica sistematica, considerata la necessità di riorganizzare le fattispecie penali e di rivedere le sanzioni di natura amministrativa, il legislatore ha scelto di ricondurre le molteplici fattispecie di contrabbando contemplate in diverse e frammentate disposizioni del Testo Unico in due macro-categorie¹¹⁾, rappresentate rispettivamente dagli articoli 78 e 79 del nuovo testo. Gli articoli citati regolano rispettivamente il contrabbando per omessa dichiarazione, ovvero i casi di introduzione, circolazione o uscita delle merci dal territorio doganale unionale in assenza di una dichiarazione doganale e il contrabbando per dichiarazione infedele previsto nelle ipotesi in cui, nonostante sia stata presentata una dichiarazione doganale, venga rilevata una differenza con riferimento a qualità, quantità, origine e valore delle merci nonché a ogni altro elemento utile all'applicazione della tariffa e alla liquidazione dei diritti.

In maniera sensibilmente inferiore rispetto alle previgenti disposizioni, entrambe le casistiche sono sanzionate con la

6) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione.

7) S. Armella, Normativa doganale nazionale più coerente con la disciplina europea, in *Corriere Tributario*, n. 7, 1 luglio 2024, p. 664.

8) Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 91 del 7 agosto 2024 in www.governo.it.

9) Pubblicato nella GU Serie Generale n. 232 del 3 ottobre 2024.

10) Allegato 1, Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n. 141.

11) Dossier "Schema di decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'Unione" in www.camera.it.



multa dal 100 al 200 per cento dei diritti di confine dovuti e con la confisca delle merci o con la confisca per equivalente prevista dal nuovo articolo 94, ove applicabile.

In tema di configurabilità del contrabbando è stato fissato un valore soglia, pari a 10.000 euro di diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti, distintamente considerati, che consente il discrimine tra le fattispecie aventi rilevanza penale e quelle di rilievo amministrativo punibili ai sensi dell'articolo 96 e al di sopra del quale scaturisce l'obbligo di trasmissione della notizia di reato all'Autorità giudiziaria. La determinazione di tale valore, in linea con le previsioni della Direttiva (UE) 2017/1371 (cd. Direttiva PIF) e del Decreto Legislativo attuativo⁽¹³⁾, è stata oggetto di diverse critiche e considerazioni da parte delle associazioni di categoria impattate e degli esperti in materia. La soglia è stata ritenuta a diverso titolo critica, potenzialmente problematica⁽¹⁴⁾ e facilmente raggiungibile⁽¹⁵⁾, anche in ragione del computo dell'IVA a seguito della sua introduzione tra i diritti di confine, determinando così un aggravio del cari-

co di lavoro delle autorità giudiziarie coinvolte e dei rischi di esposizione a procedimenti penali per gli operatori economici.

Altro elemento di grande rilievo sulla questione concerne la rimessione della valutazione dell'elemento soggettivo del contrabbando all'autorità giudiziaria competente che, secondo l'interpretazione contenuta nella Circolare n. 20/2024, relativamente ai diritti di confine deve intendersi in via esclusiva la Procura europea EPPO (European Public Prosecutor's Office). A tale indicazione si è giunti tenendo conto delle richieste avanzate dalle Commissioni parlamentari di riformulare alcune previsioni normative, anche al fine di precisare le competenze della Procura europea EPPO in aggiunta alla Procura nazionale per la comunicazione delle notizie di reato. In capo all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, invece, sorge ora un obbligo di trasmissione di apposita comunicazione alle Procure competenti e viene esclusa dalle competenze della stessa la facoltà di effettuare un vaglio preventivo sull'elemento soggettivo della condotta illecita. Sarà pertan-

to la Procura a verificare la qualificazione dolosa o colposa della condotta e questo determinerà l'iter procedurale successivo che potrà sfociare nel trattenimento del fascicolo da parte delle suddette autorità e nell'avvio di una contestazione in sede penale o nella riconsegna degli atti all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In caso di restituzione degli atti la Dogana procederà con l'irrogazione della sanzione amministrativa e, qualora la fattispecie sia inquadrabile nella dichiarazione infedele disciplinata dall'articolo 79, l'articolo 96, comma 14 prevede che l'autore della condotta colposa sia punito con una sanzione amministrativa dall'80 al 150 per cento dei diritti di confine dovuti ma comunque in misura non inferiore a 500 euro e che non possa essere applicata la confisca.

Questa scelta ha una notevole pregnanza dal punto di vista giuridico in quanto consente il pieno rispetto del principio ne bis in idem⁽¹⁶⁾ ovvero esclude del tutto la possibilità di punire più volte il medesimo fatto, contrariamente a quanto talvolta accadeva con la precedente impostazione. La

12) Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

13) Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale".

14) S. Armella, Approvato il nuovo testo unico doganale, in www.arcomsrl.it, 8 agosto 2024.

15) L. Iannuzzi, Riforma del Tuld: dichiarazione infedele, in www.c-trade.it, 20 aprile 2024.

16) S. Armella, Riforma del diritto doganale: novità e implicazioni per professionisti e imprese, in www.quotidianopiù.it, 8 luglio 2024.

prassi, infatti, rendeva possibile configurare un doppio binario sanzionatorio e pertanto comminare una sanzione penale e una amministrativa, punendo così due volte i medesimi profili di una condotta.

Il quadro fin qui delineato è stato definito da parte della dottrina particolarmente gravoso, soprattutto nella parte in cui il mancato pagamento dei diritti di confine, anche a causa di un mero errore nella dichiarazione, configuri in ogni caso un illecito di contrabbando e solo in via residuale in presenza di determinate circostanze, assenza dell'elemento soggettivo del dolo e importo di diritti di confine dovuti inferiore a 10.000 euro, possa essere derubricato a illecito amministrativo⁽¹⁷⁾.

Un secondo radicale cambiamento che si affianca a quello appena tracciato riguarda la riformulazione dell'intero sistema di sanzioni amministrative la cui norma cardine era contenuta nell'articolo 303 TULD, volta a punire le discrepanze tra il dichiarato e l'accertato. La previgente disciplina fondava la diversa previsione sanzionatoria sulla circostanza che

l'errore avesse comportato o meno e in quale misura la rideeterminazione dei diritti di confine, comminando una sanzione amministrativa compresa tra 103 euro e dieci volte l'importo dei diritti. La quantificazione era suddivisa in scaglioni definiti dalla differenza di diritti riscontrata che, a titolo esemplificativo, poteva portare a una sanzione pari a 30.000 euro per una differenza di diritti pari a 3.900 euro, in un ordine di grandezza di quasi dieci volte rispetto all'importo evaso.

Secondo la normativa europea e nazionale e la relativa giurisprudenza, la determinazione e la quantificazione delle sanzioni amministrative devono sottostare a una serie di principi e limiti irrinunciabili dell'ordinamento giuridico quali la ragionevolezza, l'efficacia e la proporzionalità. Per poter appurare il concreto rispetto del principio di proporzionalità, che può essere definito come il rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell'illecito⁽¹⁸⁾, è necessario tenere conto della natura e della gravità dell'atto o del comportamento che ha determinato l'insorgenza del

trattamento sanzionatorio⁽¹⁹⁾ e valutare se la risposta sanzionatoria posta dall'ordinamento possa essere ritenuta adeguata. L'obiettivo di imporre una sanzione come quella in esame, infatti, dovrebbe essere quello di garantire la riscossione dei diritti dovuti ed evitare la violazione della norma tributaria⁽²⁰⁾.

La Corte di Cassazione è stata chiamata in più occasioni a pronunciarsi sulle previsioni contenute nell'articolo 303 TULD e, a causa delle soglie minime rigidamente previste e dello squilibrio tra i maggiori diritti accertati e l'importo sanzionatorio, ha statuito la disapplicazione della disciplina per manifesto contrasto con il principio di proporzionalità e contrarietà ai fondamenti del diritto unionale⁽²¹⁾. Era evidente ormai da tempo la difficoltà di poter definire proporzionale un impianto sanzionatorio avente le caratteristiche delineate, pertanto l'intervento del legislatore era oltre modo necessario per far fronte alle innumerevoli pronunce, anche europee, sulla questione e scongiurare il rischio di una procedura di infrazione per il nostro Paese.

17) B. Santacroce, Riforma doganale – abrogato Testo Unico delle Leggi Doganali, in www.studiosantacroce.eu, 4 ottobre 2024 e E. Sbandi, Nuove sanzioni doganali: effetti pratici (e dubbi) sulla proporzionalità delle norme recenti le disposizioni complementari al Codice Doganale UE, in L'IVA, n. 10, 1 ottobre 2024, p. 25.

18) Corte di Giustizia dell'Unione europea, sez. VI, sentenza 17 luglio 2014, causa C-272/13.

19) Corte Cost., sentenza 10 giugno 2021, n. 185.

20) Cass. civ. sez. VI, ordinanza 11 maggio 2022, n. 14908.

21) Cass. civ., sez. V, ordinanza 13 luglio 2023, n. 20058 la quale ha ritenuto sussistente un contrasto tra la norma europea e l'art. 303, c. 3, lett. e) d.P.R. 43/1973 risolvibile solo attraverso la disapplicazione di quest'ultima previsione.



La nuova disciplina è contenuta nell'articolo 96 e la sua applicazione è contemplata per le violazioni di cui agli articoli 78 e 79 qualora l'ammontare dei diritti di confine dovuti sia inferiore a 10.000 euro, completando così il quadro con le disposizioni illustrate in precedenza. Il nuovo articolo 96 riunisce le fattispecie che erano contenute nell'articolo 303 TULD e nell'articolo 295 bis TULD relativo alle violazioni di lieve entità e prevede l'applicazione di una sanzione che va dal 100 al 200 per cento dei diritti dovuti con un'attenuazione nei casi in cui i maggiori diritti accertati siano inferiori al 3 per cento di quelli dichiarati. Altra sanzione ridotta nella misura da 150 euro a 1.000 euro, applicabile una sola volta anche in presenza di più singoli⁽²²⁾, è stata introdotta per le ipotesi di violazione formale ovvero qualora nella dichiarazione doganale non siano indicati in maniera esatta gli elementi necessari per il compimento dei controlli ma non vi sia stata un'evasione dei diritti.

In tema di coordinamento della disciplina sanzionatoria il legislatore ha altresì precisato che le nuove previsioni sono applicabili soltanto alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del

decreto mentre la Circolare n. 20/2024 non ha fornito ulteriori indicazioni utili, lasciando nuovamente spazio a interpretazioni locali potenzialmente discordanti tra loro.

Per quanto sia innegabile la maggiore aderenza al principio di proporzionalità del nuovo sistema sanzionatorio, la riformulazione operata dal legislatore ha comunque sollevato delle perplessità, così come la previsione della confisca amministrativa. Alcuni rilievi critici emergono dall'analisi del primo comma dell'articolo in commento e riguardano, da un lato, la scelta terminologia del legislatore che ha optato per l'indicazione di "diritti di confine dovuti" e, dall'altro, dagli incisi ivi contenuti.

Con riferimento al primo aspetto, che coinvolge anche quanto espresso in merito agli articoli 78 e 79, per quanto possano essere chiare la logica e l'intenzione che soggiacciono al nuovo testo, la decisione terminologica adottata potrebbe generare interpretazioni difformi in merito all'individuazione dell'importo di diritti da utilizzare quale base per il calcolo della sanzione, causando una potenziale disomogeneità che sarebbe stata preventivamente evitata da locuzioni

non diversamente interpretabili sul punto come "maggiori diritti di confine dovuti" o "maggiori diritti accertati". A questo proposito, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha immediatamente chiarito che la corretta definizione dell'espressione utilizzata possa essere estrapolata dall'articolo 96, secondo comma e sia rappresentata dalla differenza tra i diritti di confine dichiarati e quelli accertati.

La seconda osservazione riguarda invece gli incisi contenuti nel primo comma dell'articolo 96 secondo i quali, rispettivamente, le violazioni di cui agli articoli da 78 a 83 sono punite con una sanzione amministrativa in misura comunque non inferiore a 2.000 euro mentre quelle di cui all'articolo 79 in misura non inferiore a 1.000 euro. L'applicazione di tali indicazioni, confermate dalla Circolare n. 20/2024, comporterà un aumento delle sanzioni minime rispetto a quelle che venivano inflitte ai sensi del Testo Unico⁽²³⁾.

Questa decisione, considerata la quantità di sanzioni minime irrogate dall'Autorità doganale, avrà un significato pregnante a discapito non solo delle aziende importatrici ma soprattutto dei consumatori, che sono parte integrante del motore del commercio

22) La previsione è in linea con le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la circolare n. 25/2023, da intendersi superata per effetto della novella legislativa.

23) La relazione illustrativa contempla espressamente l'aumento delle sanzioni minime, soprattutto per quelle previste per le violazioni di lieve entità.

elettronico che ha determinato un notevole impatto sul contesto internazionale e che, in parte, ha portato alla riforma in discorso.

Alla luce dei rilievi emersi è auspicabile che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli continui a intervenire a livello centrale e a fornire le indicazioni necessarie al fine di consentire un'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale, evitando così sul nascere possibili distorsioni e mantenga ben saldo il controllo sull'interpretazione delle nuove disposizioni.

Una terza novità piuttosto dibattuta riguarda l'introduzione dell'IVA nella nozione di diritti di confine. L'articolo 27 del nuovo testo, che recepisce e modifica il contenuto dell'articolo 34 TULD, inserisce espressamente nei diritti di confine, accanto ai dazi all'importazione e all'esportazione e ad altri diritti e tributi, l'imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta di consumo dovuta a favore dello Stato all'atto dell'importazione. Questa estensione comporta diverse conseguenze, tra le quali l'applicabilità della disciplina unionale in materia di individuazione del debitore d'imposta e cambiamenti significativi per l'istituto della

rappresentanza doganale indiretta, generando una responsabilità solidale per l'IVA in capo ai soggetti che ricoprono il ruolo di rappresentante doganale indiretto.

Con questo intervento il legislatore ha fornito una sua risposta normativa al principio espresso dalla sentenza emessa dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 2022 (causa C-714/20), avente ad oggetto l'interpretazione e il coordinamento tra la Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006⁽²⁴⁾, il Regolamento (UE) n. 952/2013 e il Testo Unico. La Corte di Giustizia dell'Unione europea, adita nell'ambito di una controversia tra una società italiana e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, aveva statuito in maniera granitica che la designazione dei soggetti ritenuti debitori dell'IVA all'importazione rientrasse tra le competenze di ciascuno Stato membro e che tale individuazione dovesse emergere in modo esplicito e inequivocabile dalla disciplina nazionale. In assenza di disposizioni nazionali che riconoscano il rappresentante doganale indiretto quale debitore d'imposta, tale statuizione secondo la Corte non può essere dedotta dalle

previsioni europee.

Anche la Corte di Cassazione è stata chiamata a esprimersi sulla questione, innumerevoli sono le pronunce e le tesi alle quali hanno aderito i diversi collegi giudicanti e i dibattiti in merito alla corretta qualificazione dell'IVA all'importazione. La giurisprudenza largamente maggioritaria ha per lungo tempo reputato che l'IVA all'importazione non fosse ricompresa nella nozione di obbligazione doganale, così come definita dall'articolo 5 Regolamento (UE) n. 952/2013; essa ne risulterebbe estranea pur condividendo con i dazi la caratteristica di trarre la propria origine dal medesimo atto ovvero dall'importazione⁽²⁵⁾. La constatazione di quest'ultimo elemento ha portato la Suprema Corte a includere l'IVA all'importazione nella categoria degli oneri doganali, a ritenere che essa dovesse essere accertata e riscossa nel momento in cui si verifica il presupposto impositivo nonché ad affermare la responsabilità solidale del rappresentante doganale indiretto con l'importatore per il pagamento di tale tributo⁽²⁶⁾. Solo una parte minoritaria, invece, ha identificato l'IVA come un diritto di confine in senso pro-

24) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (cd. Direttiva IVA).

25) Cass. civ., sez. V, sentenza 27 luglio 2022, n. 23526.

26) Cass. civ., sez. V, sentenza 27 aprile 2021, n. 11029.



prio in virtù del rinvio contenuto nell'articolo 70 d.P.R. 633/1972, che prevede la soggezione dell'IVA alle disposizioni dettate per i diritti di confine⁽²⁷⁾ per quanto concerne le controversie e le sanzioni.

In seguito alla pronuncia europea della Corte di Giustizia del 2022, l'inclinazione che portava ad affermare la responsabilità del rappresentante doganale indiretto è stata fortemente messa in discussione proprio a causa della mancanza di una norma chiara e precisa che recepisse le facoltà attribuite agli Stati membri dalla Direttiva 2006/112/CE. Si è infatti ritenuto che l'orientamento precedente dovesse considerarsi superato e si è statuito il principio di diritto secondo cui solo l'importatore può essere chiamato a rispondere del mancato pagamento dell'IVA all'importazione⁽²⁸⁾.

La modifica portata dall'articolo 27 del nuovo testo ha posto momentaneamente fine al dibattito giurisprudenziale e ha riconosciuto e sancito la responsabilità, in solido con l'importatore, del rappresentante doganale indiretto per l'IVA. A questo proposito è op-

portuno osservare come, a discapito di quanto emerso, la prassi fosse in realtà già rappresentata dal richiedere tale adempimento al rappresentante indiretto e fosse talvolta lontana dalle statuizioni della Corte di Cassazione.

È doveroso dare atto come anche su questo aspetto la dottrina non sia unanime nel commentare la scelta operata dal legislatore e alcuni contributi abbiano criticato la strada intrapresa. I rilievi principali riguardano la discussa natura dell'IVA all'importazione e il suo inserimento nei diritti di confine, contrariamente a quanto sostenuto persino dalla precedente impostazione della Corte di Cassazione favorevole a riconoscere la responsabilità del rappresentante indiretto.

Come accennato in precedenza, in diverse occasioni la giurisprudenza ha avuto modo di esprimersi in merito all'esclusione dell'IVA dai diritti di confine e alla sua qualificazione quale tributo interno, con tutti i riflessi che questa scelta comporta anche in merito alla possibilità di applicare le sanzioni previste agli articoli 292 e seguenti del Testo Unico sulle leggi doganali⁽²⁹⁾. In que-

sto senso è stato più ribadito che il sistema dell'IVA all'importazione sia incardinato su quello generale dell'IVA pur nella consapevolezza delle specificità procedurali di ciascuna e dei diversi elementi costitutivi dell'infrazione.

La scelta del legislatore potrebbe determinare impropriamente delle differenze sostanziali di trattamento rispetto all'IVA interna e un cortocircuito tra quest'ultimo e il potere giudiziario⁽³⁰⁾. Tale contrapposizione potrebbe essere resa ancora più evidente in seguito alla scelta delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione di rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'articolo 70 d.P.R. 633/1972 in relazione agli articoli 282 e 301 TULD rispetto all'articolo 3 della Costituzione e dell'articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea⁽³¹⁾. L'ordinanza interlocutoria ha rilevato come la confisca disciplinata dall'articolo 301 TULD, misura di sicurezza particolarmente afflittiva, cumulata con la sanzione amministrativa pecuniaria rappresenti un trattamento sanzionatorio più severo rispetto a

27) Cass. pen., sez. III, sentenza 13 gennaio 2022, n. 4978.

28) Cass. civ., sez. V, sentenza 27 luglio 2022, n. 23526 e Cass. civ., sez. V, sentenza 25 maggio 2024, n. 14382.

29) Sulla questione: F. Capello, La natura dell'IVA riscossa all'importazione in Diritto e Pratica Tributaria, n. 3, 1 maggio 2019, p. 1136 e Cass. civ., sez. V, sentenza 21 marzo 2019, n. 7951.

30) B. Santacroce e A. Abagnale, Cortocircuito sulla natura dell'Iva all'importazione tra giudici e legislatore, 5 luglio 2024, in www.studiosantacroce.eu.

31) Cass. civ., sez. unite, ordinanza interlocutoria 4 luglio 2024, n. 18284.

quello previsto in caso di violazioni per evasione dell'IVA interna. Emerge altresì dal provvedimento come la bipartizione sanzionatoria sia evidente sia nelle fattispecie di rilievo penale che in quelle sanzionate in via amministrativa⁽³²⁾ e come la disciplina sia difficilmente riconducibile nei concetti di proporzionalità e ragionevolezza.

Secondo alcuni esperti in materia la riforma sembra volersi discostare dalle statuizioni della giurisprudenza largamente maggioritaria e sembra non aver tenuto in considerazione le contraddizioni dell'inclusione dell'IVA tra i diritti di confine, limitandosi a far proprio l'orientamento contenuto nella sentenza n. 4978 della Corte di Cassazione penale, sez. III, del 12 febbraio 2022⁽³³⁾.

Considerata la pluralità di interpreti chiamati a esprimersi nell'esercizio delle loro funzioni e coinvolti nell'esame delle nuove disposizioni, queste divergenze potrebbero aggravare una situazione già di per sé complessa, fragile e frammentata che potrebbe ulteriormente accentuarsi in seguito alla scelta legislativa.

La consapevolezza delle esigenze che hanno portato a una delle riforme più significative della normativa doganale nazionale, nonché del lavo-

ro svolto e degli sforzi fatti per arrivare a questo punto, si unisce alla speranza che l'Italia non si ritrovi con un testo finalmente aggiornato e in linea con le previsioni europee ma troppo attuale, privo di sguardi sul futuro.

Ci troviamo in un contesto di crescita, di progresso tecnologico e di continuo sviluppo del commercio internazionale nel quale gli organi dell'Unione Europea, in primis la Commissione Europea, hanno già gettato solide basi per il futuro della normativa doganale. La proposta di riforma del Codice Doganale dell'Unione, pubblicata a maggio dello scorso anno, pone sfide ambiziose per gli operatori economici, per gli Stati membri, per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e per tutto il panorama doganale europeo. In particolare, la creazione di un'Autorità doganale europea che gestirà la valutazione del rischio a livello centrale e garantirà un maggiore coordinamento tra gli Stati membri e la realizzazione del Customs Data Hub quale unica interfaccia europea che semplificherà i processi doganali, rappresenteranno una rivoluzione per il mondo doganale e riscriveranno interamente il concetto di "Dogana". Anche le aziende italiane non dovranno essere da me-

no e si dovranno confrontare con le novità, in un'ottica europea di creazione di un nuovo partenariato che andrà sempre di più nella direzione di avere operatori di fiducia, affidabili e trasparenti con l'introduzione della figura del Trust and Check Trader, rafforzando così il programma AEO.

La normativa nazionale dovrà continuare a essere aggiornata, a recepire i cambiamenti e a dimostrarsi elastica nei confronti di questi; non ci possiamo permettere interventi legislativi di riordino così distanti e sporadici nel tempo.

Infine, tornando con la mente al presente, soltanto l'effettiva applicazione delle nuove disposizioni nazionali agli innumerevoli scambi commerciali giornalieri che vedono come protagonista il nostro Paese sarà il vero banco di prova di questa riforma. Solo a partire da quel momento, infatti, sarà possibile dare un giudizio equo sul lavoro che è stato fatto e si potranno valutare gli ulteriori interventi eventualmente necessari per arginare sul nascere possibili derive. Nel frattempo gli operatori economici devono farsi trovare pronti e ridurre al minimo il rischio di esposizione a possibili contestazioni, rendendo i propri processi il più possibile in linea con le nuove norme.

32) In tema di impossibilità di giustificare un divario sanzionatorio manifestamente sproporzionato si veda: Corte di Giustizia dell'Unione europea, sez. VI, sentenza 25 febbraio 1988 – Causa 299/86.

33) M. Dellapina, Il "rapimento" dell'IVA all'importazione: sarà inglobata tra i diritti di confine?, 27 settembre 2024, in www.ipsoa.it.



Le nuove linee guida sulle Informazioni Tariffarie Vincolanti

I dazi doganali sono applicati sulla base della tariffa doganale comune, secondo la disposizione di cui all'articolo 56 del Codice Doganale Unionale.

I dazi doganali, nonché le altre misure stabilite da disposizioni specifiche dell'Unione nel quadro degli scambi delle merci, sono applicati sulla base della tariffa doganale comune, secondo la disposizione di cui all'art. 56 CDU.

La corretta classificazione delle merci riveste un ruolo centrale per garantire la fluidità dei traffici commerciali e l'applicazione uniforme della normativa tariffaria nell'Unione europea.

Si tratta di una attività specifica, che necessita di un'attenta analisi e valutazione della merce oggetto di classificazione, nonché di un accertamento approfondito della sua natura merceologica.

Considerata la rilevanza e la complessità dell'attività di classificazione, il c.d. pacchetto del CDU ha innovato e rafforzato la disciplina concernente le decisioni relative alle Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV).

Come noto, le Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV)

sono decisioni amministrative di rilievo comunitario sull'applicazione della normativa doganale, per mezzo delle quali, su richiesta degli operatori economici interessati, le Autorità doganali degli Stati membri attribuiscono la classificazione a una determinata merce con l'assegnazione del relativo codice di nomenclatura combinata (NC) o Taric, che dovrà essere obbligatoriamente utilizzato dal titolare della decisione nelle relative operazioni doganali e vincolerà altresì le Autorità doganali.

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della normativa doganale, le Autorità doganali di tutti gli Stati membri hanno il compito di evitare il rilascio di ITV divergenti, che potrebbero creare una disparità di trattamento nei confronti degli operatori dell'Unione.

In particolare, infatti, una divergenza può emergere quando due o più decisioni vincolanti per prodotti identici, o sufficientemente simili, vengono adottate con codi-

ci tariffari diversi. In tali situazioni è previsto un obbligatorio confronto diretto tra le Autorità doganali, su iniziativa di uno degli Stati membri interessati.

Tali decisioni hanno validità di tre anni dalla data del rilascio su tutto il territorio comunitario e vincolano, da un lato, le Autorità doganali dell'Unione europea a riconoscere al titolare dell'ITV il codice tariffario ivi indicato per quella determinata merce, in occasione dell'espletamento delle operazioni di importazione ed esportazione espletate successivamente all'adozione della decisione; dall'altro lato, vincolano il titolare della decisione ad utilizzare l'ITV stessa dalla data in cui riceve la notifica della decisione.

Le ITV devono riferirsi a una tipologia di merce individuata nella descrizione della richiesta e oggetto dell'attività commerciale dell'operatore richiedente.

La nuova circolare 6 novembre 2024, n. 24, che delinea nuove linee guida in

materia di ITV, risulta particolarmente utile per gli operatori, in ragione della crescente importanza di tali informazioni per poter operare con sicurezza in ogni ambito della regolamentazione doganale, dai pacchetti restrittivi verso la Russia, al dual use, Green Deal, dazi e regole di origine.

La circolare, che ripercorre l'iter procedurale per ottenere una informazione, introduce alcune novità e precisa gli adempimenti che gli operatori devono seguire.

Il procedimento di richiesta, rilascio e gestione delle ITV avviene unicamente mediante l'apposito sistema informatico, denominato Electronic Binding Tariff Information (EBTI), che tramite una interfaccia elettronica messa a disposizione degli operatori (Generic Trader Portal - GTP) consente di gestire lo scambio di tutte le informazioni ed il flusso procedurale per il lascio delle decisioni in questione.

La procedura per il rilascio dell'ITV è centralizzata pres-

so l'Ufficio Tariffa e Classificazione della Direzione dogane.

Le ITV possono essere richieste all'Autorità doganale competente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito o in cui dette decisioni saranno utilizzate. La domanda può essere proposta da un operatore commerciale o da un suo rappresentante incaricato della gestione dell'istanza.

E' opportuno evidenziare che quest'ultimo non acquisisce la veste di titolare del-



SoGeDo
Bolle doganali IM/EX

Il software gestionale integrato per tutte le operazioni doganali di importazione, esportazioni e transiti. Adatto sia a dichiaranti doganali, sia ad aziende che operano in proprio.

SoGeFa
Fatturazione

Il software per la gestione di documenti attivi e fatturazione elettronica, integrabile con gli altri nostri applicativi (fra cui anche SoGeDo e Wintra).

Wintra
Intrastat

Il software gestionale per tutte le operazioni intracomunitarie. Ideale per aziende che operano per conto terzi e che effettuano operazioni in proprio.

Euro Arpa, specialisti nei software per il settore doganale

Da oltre 30 anni **sviluppiamo software** per piccole e medie imprese, in particolare per quelle del **settore doganale**. Se la nostra **vision** è quella di garantire prodotti performanti e sviluppati con le ultime tecnologie, la nostra **mission** è seguire ogni cliente con entusiasmo e competenza. Instauriamo con loro un rapporto incentrato sulla fiducia e sul dialogo, e questo li porta a sceglierci e a collaborare per molti anni.

Per qualsiasi informazione, preventivo e demo dei nostri software contattateci: saremo a vostra completa disposizione.
Telefono: 011 3161357 - **E-mail:** euroarpa@euroarpa.it - **Sito:** www.euroarpa.it



l'ITV, riservata al richiedente che compie le operazioni doganali riferite alla merce oggetto di ITV.

Anche un operatore economico stabilito al di fuori del territorio della UE può richiedere una ITV all'Autorità doganale dello Stato Membro in cui intende svolgere le operazioni doganali, previa acquisizione del codice EORI presso la stessa Autorità doganale.

Per potersi avvalere dell'ITV ottenuta, nella dichiarazione doganale è obbligatorio riportare l'indicazione per esteso dell'identificativo dell'ITV, come riportato nella casella 2 della decisione in corrispondenza del codice documento C626 tra i documenti a supporto della dichiarazione doganale.

In applicazione dell'art. 6, par. 1, CDU, le istanze devono essere presentate dall'operatore esclusivamente tramite il formulario elettronico citato ed eventuali campioni utili alla classificazione della merce oggetto di ITV devono essere inviati all'Ufficio tariffa e classificazione.

L'Ufficio, dal momento dell'accettazione della domanda ha a disposizione 120 giorni, più eventuali ulteriori 30, per il rilascio dell'informazione, fatte salve specifiche motivazioni per le quali si rende necessario sospende-

re i termini del rilascio per un tempo utile a esperire apposite indagini o valutazioni nei consessi unionali preposti, come, ad esempio, la discussione di un caso di classificazione di rilevanza unionale presso il Comitato del codice doganale della Commissione europea, la quale dispone la sospensione del rilascio delle ITV per un periodo che può estendersi fino a 10 mesi, più, se necessario, altri 5 mesi.

La circolare richiama inoltre l'art. 22 CDU, il quale dispone che prima di adottare un atto che abbia conseguenze sfavorevoli per il contribuente, tramite il portale GTP, vengono comunicati al richiedente le motivazioni poste a fondamento di un qualsivoglia provvedimento che potrebbe risultare lesivo dei suoi interessi, al fine di concedere la possibilità di esprimere il proprio punto di vista.

Il periodo di validità delle ITV (3 anni) può essere abbreviato e la decisione cessa di essere valida prima dello scadere della sua validità qualora non sia più conforme alla normativa in conseguenza: a) dell'adozione di modifiche delle nomenclature; b) dell'adozione da parte della Commissione di una misura intesa a determinare la classificazione tariffaria

delle merci.

La cessazione della validità non ha effetto retroattivo.

In tali casi le Autorità doganali non hanno l'obbligo di informare il destinatario in merito alla cessata validità della decisione.

La Dogana può altresì revocare in ogni momento una ITV; in tal caso la decisione è efficace dalla data in cui il richiedente la riceve o si presume l'abbia ricevuta.

La circolare precisa che l'operatore può chiedere il così detto "uso esteso" o "periodo di grazia" della ITV che è stata revocata o che ha cessato di essere valida a seguito dell'adozione da parte della Commissione di una misura intesa a determinare la classificazione tariffaria delle merci.

Tale istituto si fonda sulla tutela del legittimo affidamento e ha lo scopo di evitare che egli operatori siano penalizzati da circostanze imprevedibili.

Le ITV possono essere annullate, con effetto ex tunc, se basate su informazioni inesatte o incomplete comunicate dal richiedente.

L'operatore, prima della scadenza di una ITV (tra i 150 e i 120 giorni prima scadenza), può chiedere il rinnovo della stessa.

Valentina Picco

Cristina Zunino



L'export italiano: nuova guerra dei dazi con gli USA

Il commercio internazionale riveste un ruolo fondamentale per l'economia italiana. L'Italia è il quarto Paese al mondo per volumi di esportazioni.

Il commercio internazionale riveste un ruolo fondamentale per l'economia italiana. L'Italia è il quarto Paese al mondo per volumi di esportazioni, insieme a Giappone e Corea del Sud ed è il dodicesimo Paese per importazioni, nella classifica degli scambi mondiali. Attualmente l'export italiano vale circa il 40% del PIL nazionale e si conferma come un decisivo fattore di traino per la nostra economia e la bilancia dei pagamenti: il valore delle esportazioni registra un +3,7% nel 2024, con una crescita attesa del +4,5% nel 2025 e del +4,2% in media nel biennio successivo. L'export italiano supererà i 650 miliardi nel 2024, mentre il prossimo anno raggiungerà i 679 miliardi.

Nell'ultimo triennio, l'export italiano è cresciuto di più rispetto agli altri Paesi europei.

Dal punto di vista numerico, sono 120.876 le imprese esportatrici, mentre 95.774 sono le imprese importatrici. Nonostante questi numeri si-

gnificativi, però, sono soltanto 1.705 le imprese, in Italia, che hanno ottenuto la certificazione come Operatori economici autorizzati (AEO) dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, un numero inferiore rispetto ad altri Paesi UE, come la Germania, dove sono 6.301 le imprese in possesso di questa importante autorizzazione, rilasciata alle imprese che operano con l'estero, in presenza di particolari standard di affidabilità e di competenza.

Questo gap è dovuto a:

- la struttura del nostro export, a cui partecipano anche molte medie e piccole imprese, con minore propensione a dotarsi di un'organizzazione interna specializzata;
- sottovalutazione della specificità del commercio internazionale, con l'idea di fondo secondo cui vendere all'estero equivale a saper vendere nel mercato nazionale;
- carenza di specializzazione nella formazione sco-

lastica e universitaria rispetto a questo settore;

- assenza di cultura del commercio internazionale, che non include questi temi dall'elaborazione delle strategie aziendali;
- assenza di visione globale all'interno delle imprese, per cui le tematiche spesso ricadono in funzioni aziendali molto diversificate;
- percezione dell'assenza di significativi vantaggi derivanti dall'autorizzazione AEO.

Il contesto attuale è dominato dalla crescente segmentazione dell'economia internazionale, con nuovi dazi, sanzioni e altre barriere all'entrata.

Di grande impatto è il deterioramento della situazione geopolitica, con la guerra russo-ucraina entrata ormai nel terzo anno e il conflitto in Medio Oriente, con le crescenti tensioni internazionali e i riflessi sulla sicurezza nel Canale di Suez, che modificano le rotte marittime e incrementano



tempi e costi degli scambi tra Europa e Asia.

La frammentazione in grandi blocchi di influenza, con il rafforzamento dei Paesi Brics e la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, contribuiscono a incrementare i fattori di incertezza e instabilità e sono tra le cause della crisi del modello multilaterale, fondato sul WTO.

Le misure restrittive del commercio internazionale sono aumentate di 3,5 volte rispetto al periodo pre-pandemico, anche in conseguenza delle sanzioni adottate dai Paesi Nato a seguito dell'invasione dell'Ucraina.

Le misure protezionistiche, nel 2024, sono state 2.808, tra dazi, sanzioni e quote. Un dato significativo, che evidenzia una nuova tendenza alla deglobalizzazione.

A seguito dell'invasione dell'Ucraina, l'Unione europea ha adottato quattordici diversi pacchetti di sanzioni (alla data del 15 novembre 2024) nei confronti della Russia, vietando l'importazione e l'esportazione di numerosi prodotti.

Oltre alle misure restrittive aumentano anche le barriere alla frontiera, a tutela dei mercati interni. Secondo i dati elaborati dal WTO, da ottobre 2023 a maggio 2024

sono state adottate ben 205 misure di difesa commerciale, pari al 43% di tutte le misure commerciali registrate.

L'antidumping continua a essere lo strumento più utilizzato e rappresenta il 70,3% delle misure avviate e il 93,9% di quelle concluse. Le inchieste avviate dai Paesi WTO nel periodo in esame interessano scambi commerciali per 56 miliardi di dollari.

Le crescenti tensioni geopolitiche e le misure protezionistiche in aumento hanno stimolato il friend shoring.

Se è vero che i dati del commercio internazionale in percentuale del PIL mondiale non registrano risultati negativi in termini assoluti, si è tuttavia ridotto il volume degli scambi tra blocchi in competizione tra loro, che è stato compensato da un incremento dei traffici all'interno di blocchi di Paesi "allineati", come ha rilevato il Fondo monetario internazionale (FMI), nel World Economic Outlook di ottobre 2024.

La guerra commerciale in atto tra Stati Uniti e Cina ha diviso il mondo in due grandi blocchi. L'analisi del FMI prende in considerazione i Paesi alleati di Stati Uniti e Unione europea, quelli orientati verso Cina e Russia e un insieme di Paesi non allineati.

Confrontando le medie dei periodi 2017-2022 e 2022-2024, si osserva che l'interscambio di beni è diminuito di circa 2,5 punti percentuali in più tra blocchi geopoliticamente distanti rispetto a quanto si è registrato negli scambi tra Paesi appartenenti allo stesso gruppo.

Secondo il Fondo monetario internazionale, a partire dalla guerra russo-ucraina, stiamo assistendo a una fase di instabilità del commercio internazionale molto simile a quella registrata nei primi anni della Guerra fredda. Con una differenza significativa: se all'inizio della Guerra Fredda, il valore del commercio di beni sul PIL era del 16%, ora il rapporto è del 45%. Inoltre, mentre allora i Paesi stavano eliminando le restrizioni commerciali all'interno dei blocchi, l'economia globale è ora caratterizzata da una fase di crescente protezionismo.

Il Presidente eletto Donald Trump ha previsto nel proprio programma elettorale l'introduzione di nuovi dazi USA sui prodotti europei, tra il 10 e il 20%, in aggiunta ai dazi già esistenti. Nei confronti della Cina, sono stati annunciati nuovi dazi del 60% e del 100% per le auto. Per valutare l'impatto delle annunciate tariffe, occorre

tenere conto che gli Stati Uniti rappresentano il primo mercato di destinazione dell'export italiano, per una quota pari al 10,4 % delle nostre esportazioni.

La bilancia commerciale è decisamente a nostro favore: nel primo semestre 2024, il valore delle nostre esportazioni verso gli USA, ha raggiunto i 38,82 miliardi di euro, mentre le importazioni hanno raggiunto il valore di 15,46 miliardi di euro.

Una nuova guerra commerciale penalizzerebbe, quindi, molto di più il nostro

export rispetto all'economia USA. Nel primo mandato dell'amministrazione Trump, a partire dal marzo 2018, sono state introdotte tariffe aggiuntive su molte eccellenze del nostro export, come vino, olio, pasta, formaggi Made in Italy, oltre ad acciaio e alluminio, a cui l'Europa ha risposto imponendo un incremento delle tariffe su prodotti agricoli, motociclette e bourbon.

L'amministrazione Biden ha mantenuto tutte le barriere all'importazione e ha impresso una spinta al res-

horing, con politiche di forti aiuti economici statali alla produzione "made in USA", attraverso l'Inflation Reduction Act.

L'esito delle recenti elezioni USA segna una nuova fase di guerra dei dazi.

Il presidente USA Donald Trump, che si insedierà a gennaio 2025, ha già annunciato di voler introdurre nuovi dazi sui prodotti europei, tra il 10 e il 20%, oltre a dazi del 60% sulle importazioni dalla Cina.

Tra i primi studi economici ad aver valutato l'im-



Ai CAD associati diamo visibilità, accesso a news e fonti, opportunità di formazione, per far rete ed integrare le competenze.

Cosa ottieni associandoti ad ASSOCAD?



Accresci la visibilità del tuo CAD sul territorio



Entri in una rete di CAD che agisce in sinergia



Ottieni aggiornamenti, news e formazione



Partecipi al confronto (o ai tavoli di lavoro) con istituzioni nazionali e unionali

Accedi all'Area Riservata

Resta sempre aggiornato, consulta le novità normative in tema di Dogane, IVA e Commercio Internazionale e segui Video e Webinar.

Per maggiori informazioni visita il nostro sito: www.assocad.it



patto dei dazi preannunciati da Trump, il National Board of Trade svedese ha stimato, per l'Italia, minori esportazioni verso gli USA del 16% e una generale riduzione delle esportazioni europee del 17%, con impatto principalmente nei settori meccanico, farmaceutico e chimico.

Lo studio prevede che le nuove tariffe ridurranno l'interscambio commerciale tra USA e Unione europea, mentre la Cina ridurrà le esportazioni verso gli USA del 66% e incrementerà le esportazioni verso l'Europa del 7%

Secondo le stime condotte da Prometeia, se l'aumento del 10% delle tariffe interesserà soltanto i prodotti già sottoposti a dazio, per l'Italia il costo aggiuntivo del nuovo protezionismo americano supererà i 4 miliardi di dollari.

Dal punto di vista settoriale, in questo scenario a essere maggiormente colpito sarà il sistema moda, già oggi insieme all'agroalimentare uno dei più esposti del made in Italy.

Se Trump optasse, invece, per un aumento delle tariffe generalizzato per tutti i beni esportati, i costi per le imprese italiane supererebbero i 9 miliardi, 7 in più rispetto al 2023. Nell'ipotesi di un au-

mento generalizzato dei dazi USA, sarebbe la meccanica a subire più negativamente le conseguenze del nuovo protezionismo.

Secondo lo studio condotto dalla Grantham Foundation, scomponendo l'export italiano, i settori più colpiti saranno: attrezzature per il trasporto, prodotti chimici, ferro e acciaio e macchinari.

I nuovi dazi USA rappresentano uno degli strumenti più importanti del *"Trump reciprocal trade act"*, il cui obiettivo è riequilibrare il commercio tra gli Stati Uniti e i suoi partner commerciali. L'introduzione di nuove restrizioni sui prodotti europei potrebbe portare a una nuova guerra commerciale, con analoghe misure di ritorsione da parte dell'Unione europea e conseguenze significative sulle catene di approvvigionamento in tutto il mondo.

Le previsioni per l'export italiano restano, però, positive, grazie alla crescita nei Paesi del Golfo e in Nord America. I dati di ICE evidenziano che gli Stati Uniti restano il primo mercato di destinazione extra-UE, ma l'export offre un ventaglio vastissimo di opportunità, soprattutto per un Paese come il nostro che ha il tasso di differenziazione delle merci

che esporta più alto al mondo. Tra i mercati più interessanti per il nostro made in Italy vi sono Emirati Arabi e Arabia Saudita che crescono a doppia cifra, oltre a Turchia, Brasile, India e Messico. Negli ultimi sette mesi, secondo ICE, il tasso di crescita è del +21,9% per gli Emirati Arabi, del +29% per l'Arabia Saudita, + 24,7% per la Turchia, +12,8% per la Corea Sud, +19% per la Serbia, +26% per la Libia, +19% per l'Ucraina, +35% per il Vietnam, +23% per la Malesia, +17% per il Kazakistan. La somma dell'export di questi Paesi è di oltre 25 miliardi di dollari, contro i 35 che esportiamo negli Stati Uniti.

Secondo il direttore di ICE Maurizio Forte, questa dinamica è il risultato della ricerca e della tecnologia applicata: l'Italia è campione di export nei macchinari (101 miliardi di euro nel 2023, pari al 16% del totale). Nel dualismo Stati Uniti-Cina, oggi l'alternativa è rafforzare la capacità di proiezione internazionale dell'Europa, in cui l'Italia può esprimersi da leader (siamo il terzo esportatore europeo), concentrando gli investimenti su promozione commerciale, sostenibilità e innovazione.

Sara Armella
Tatiana Salvi



“Dichiarante CBAM autorizzato” proposta di regolamento

Il 30/10/2024 la Commissione europea ha pubblicato una bozza di Regolamento di esecuzione con cui saranno stabilite le modalità di presentazione e ottenimento dello status di “dichiarante CBAM”.

Il 30 ottobre 2024 la Commissione europea ha pubblicato una proposta di Regolamento di esecuzione con il quale saranno stabilite le modalità di presentazione e ottenimento dello status di “dichiarante CBAM autorizzato”.

Nel frattempo, lo scorso 31 ottobre è scaduto il termine per la presentazione della quarta dichiarazione trimestrale CBAM, riferita al terzo trimestre del 2024. Gli operatori e le imprese dell’Unione europea devono adesso prepararsi alla prossima dichiarazione, in scadenza il 31 gennaio 2024, attivandosi per ottenere dai propri fornitori i valori reali delle emissioni incorporate nei beni CBAM importati.

Nel corso della fase transitoria (ottobre 2023 – dicembre 2025), non è richiesta agli operatori nessuna particolare qualifica per l’importazione di beni CBAM nel territorio europeo. Le dichiarazioni, infatti, possono essere presentate da qualsiasi importatore o dal loro rappre-

sentante doganale indiretto in caso di soggetti non stabiliti in UE.

Con la fase definitiva, a partire dal 1° gennaio 2026, il soggetto preposto alla compilazione e alla trasmissione della dichiarazione CBAM potrà essere solo il dichiarante CBAM autorizzato. Per l’ottenimento di tale status occorrerà essere stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea e garantire la veridicità e accuratezza dei valori sulle emissioni di gas a effetto serra comunicati all’Autorità competente.

La bozza di Regolamento di esecuzione fornisce tutti i dettagli procedurali per la concessione dello status e disciplina le modalità di richiesta, modifica e revoca dell’autorizzazione, oltre a chiarire i numerosi dubbi sollevati dalle imprese che operano nei settori interessati dagli obblighi dichiarativi CBAM.

La domanda per l’ottenimento della qualifica di dichiarante CBAM dovrà essere inviata, in modalità tele-

matica, all’Autorità competente nello Stato membro di residenza (in Italia il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica). La richiesta dovrà includere le seguenti informazioni: nome, indirizzo e recapito del dichiarante, codice EORI, principale attività svolta nell’Unione europea, una dichiarazione attestante l’assenza di debiti fiscali nazionali e dell’assenza di gravi violazioni delle normative doganali per un periodo di almeno cinque anni, le informazioni necessarie a dimostrare la capacità finanziaria e operativa del richiedente, una stima del valore monetario e del volume delle importazioni di merci nel territorio dell’UE e, infine, l’eventuale indicazione dei soggetti per conto dei quali il dichiarante agisce (art. 5, Reg. UE 2023/956).

L’Autorità competente, una volta ricevuta la richiesta, dovrà fornire un riscontro entro i 120 giorni successivi dalla data di presentazione della stessa; il richie-



dente avrà la facoltà di modificare o ritirare la propria domanda fintanto che tale Autorità non si sarà pronunciata.

Il dichiarante potrà, inoltre, comunicare informazioni aggiuntive all'organo competente, al fine di consentire una più completa valutazione dei requisiti per il rilascio. In tal caso, l'Autorità preposta avrà a disposizione ulteriori 30 giorni per esaminare i nuovi documenti presentati.

In ogni caso, la procedura di valutazione dell'istanza dovrà concludersi entro e non oltre i 180 giorni successivi alla data di ricezione della stessa.

Entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, prima di concedere l'autorizzazione, l'Autorità dovrà aprire una procedura di consultazione con il soggetto richiedente. Tale procedura sarà avviata telematicamente mediante il portale CBAM, con la partecipazione di tutte le parti interessate. Nell'ambito della procedura, il richiedente avrà la possibilità di confermare, per esempio, di non essere già titolare dello status di dichiarante autorizzato oppure di non aver già presentato una domanda in un altro Stato membro.

Nel caso in cui l'Autorità

preposta decida di non concedere la certificazione, il richiedente avrà a disposizione 30 giorni di tempo per presentare osservazioni e argomentare le proprie difese, dopodiché, la decisione diventerà definitiva. Nel caso in cui, invece, l'Autorità conceda lo status di dichiarante CBAM autorizzato, tale qualifica sarà riportata sul portale CBAM e avrà efficacia a partire dalla data di registrazione.

Nelle ipotesi in cui il richiedente non possieda la capacità economica e operativa per adempiere agli obblighi dichiarativi CBAM, l'Autorità competente potrà chiedergli di prestare un'adeguata garanzia a copertura degli importi relativi ai certificati CBAM acquistati nel corso dell'anno. In tal caso, il richiedente dovrà provvedere alla registrazione della garanzia sul portale CBAM entro 15 giorni dalla decisione favorevole al rilascio dell'autorizzazione.

Per mantenere lo status di dichiarante CBAM, sarà necessario dimostrare, entro la fine di ciascun trimestre dell'anno solare in corso, di possedere sul proprio conto CBAM un numero di certificati pari almeno all'80% delle emissioni dichiarate per tutte le merci importate dall'inizio dell'anno (art. 22,

paragrafo 2, Reg. UE 2023/956). In caso contrario l'Autorità avrà la facoltà di procedere alla revoca dell'autorizzazione.

Qualora l'Autorità preposta intenda revocare l'autorizzazione, verrà valutata la condotta passata dell'interessato, il dolo o la negligenza nel compiere le violazioni contestate oppure la volontà del dichiarante di porre rimedio alle inadempienze poste in essere, dimostrando un'adeguata diligenza. In ogni caso, il dichiarante, avrà la possibilità di essere ascoltato dall'Amministrazione e potrà presentare le proprie osservazioni nel termine di 15 giorni dalla notifica della decisione di revoca, fornendo nuovi documenti e prove a sostegno delle proprie difese.

Al termine della consultazione, l'Autorità adotterà una decisione in merito alla revoca dell'autorizzazione o, alternativamente, all'annullamento della procedura. Il soggetto destinatario della revoca avrà, in qualsiasi momento, la facoltà di presentare una nuova domanda per l'ottenimento dello status, a condizione che fornisca all'Autorità una dichiarazione relativa a tutte le merci CBAM importate prima della revoca.

Stefano Comisi



Circolare 6/11/2024 n. 24/D informazioni tariffarie vincolanti

L'ADM chiarisce alcuni aspetti sulla procedura di richiesta e rilascio delle Informazioni tariffarie vincolanti (ITV), evidenziando il valore essenziale di questo strumento per la compliance doganale.

Con la circolare 6 novembre 2024 n. 24/D, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è intervenuta chiarendo alcuni aspetti sulla procedura di richiesta e rilascio delle Informazioni tariffarie vincolanti (ITV), evidenziando il valore essenziale di questo strumento per la compliance doganale.

Per le imprese attive nel commercio internazionale, è fondamentale essere in grado di determinare con precisione la classificazione doganale dei propri prodotti. Ciascun bene, pertanto, è individuato tramite un codice numerico distintivo che considera le sue peculiarità fondamentali e la sua funzione (Corte di Giustizia, 17 luglio 2014, C-472/12, *Panasonic*; Corte di Giustizia, 20 ottobre 2005, C-468/03, *Overland Footwear*).

L'assegnazione e la catalogazione delle merci secondo una nomenclatura predefinita consentono di monitorare i flussi di beni attraverso le frontiere e di identificare i relativi adempimenti. La classificazione doganale assume un ruolo centrale nel favorire la

fluidità degli scambi commerciali e nell'assicurare un'applicazione uniforme della normativa doganale in tutta l'Unione europea.

La corretta classificazione doganale di un prodotto, inoltre, consente di garantire la conformità normativa e di evitare il rischio di sanzioni, tanto amministrative quanto penali.

Per prevenire eventuali contestazioni derivanti da errori nella classificazione merceologica, gli operatori possono richiedere all'Autorità doganale un parere preventivo e vincolante sulla corretta classificazione doganale del prodotto, noto come Informazione tariffaria vincolante (ITV, artt. 33 e ss., Reg. UE 952/2013).

Le ITV, rilasciate su richiesta degli operatori economici, vincolano non solo l'autorità doganale che le ha emanate, ma anche tutte le amministrazioni doganali dei Paesi membri. Per l'operatore, l'ITV assume carattere vincolante: è obbligatorio riportare il numero identificativo dell'informazione in ogni dichiarazione

doganale relativa alla merce interessata dalla decisione.

Il parere di classifica emesso dall'Autorità doganale ha un'ampia portata applicativa ed è rilevante anche per altri operatori che importano o esportano prodotti simili. A tale proposito, in due vertenze, la Corte di Giustizia (sentenza *"Sony Supply Chain Solution"*, 7 aprile 2011, C-153/10) e la Corte di Cassazione (sentenza 19 luglio 2023, n. 21306) hanno affermato che le ITV, rilasciate da uno Stato membro a un soggetto terzo (come un'altra società del medesimo gruppo) possono essere utilizzate come mezzo di prova in tutti i Paesi membri, ove sia ammessa in giudizio tale forma di prova.

La richiesta di ITV può essere proposta dall'operatore economico o da un rappresentante debitamente incaricato, presso l'Autorità doganale competente dello Stato membro in cui il richiedente risulta stabilito o dove tali decisioni sono destinate a trovare applicazione.

La circolare 24/D dell'Agen-



zia delle dogane e dei monopoli rimarca il valore cruciale di tale strumento di *compliance*.

Il documento di prassi chiarisce, inoltre, che le domande di ITV devono essere corredate da una descrizione completa e approfondita del prodotto, articolata su elementi essenziali quali la natura della merce, la funzione e modalità d'uso, la descrizione fisica – incluse dimensioni, colore e imballaggio – e la composizione dei beni, con particolare riguardo ai materiali e, ove necessario, al processo di fabbricazione.

Per quanto attiene ai gruppi di articoli simili, la circolare specifica che questi possono essere inclusi in un'unica domanda solo se le differenze tra i prodotti non influenzano la loro classificazione tariffaria. Di conseguenza, articoli simili, che presentano minime varianti di dimensione o di colore, possono essere inclusi in una sola richiesta, a condizione che tali differenze non siano rilevanti per la determinazione del codice tariffario.

All'istanza devono essere allegati, oltre a una descrizione chiara e dettagliata del prodotto, foto, schede tecniche e la documentazione commerciale necessaria in funzione dell'operazione da svolgere.

Un altro importante chiarimento fornito con la circolare n. 24/2024 è l'obbligatorietà,

di gestire tutte le fasi procedurali inerenti alle richieste di ITV- ivi comprese l'accettazione, il diniego, la revoca, l'annullamento e la gestione del diritto al contraddittorio – esclusivamente mediante il Generic Trader Portal (GTP).

Attraverso il portale GPT, gli operatori ricevono una notifica automatica per ogni aggiornamento concernente lo stato delle istanze, incluse richieste integrative, decisioni definitive e provvedimenti di revoca o annullamento. Tale sistema non solo facilita le comunicazioni tra l'Autorità doganale e i soggetti interessati, ma consente altresì a questi ultimi di accedere agevolmente agli atti relativi alla propria istanza.

L'operatore, dopo aver inoltrato la domanda, riceve la conferma di ricezione e il numero identificativo dell'ITV. La domanda, se completa, è accettata a sistema entro 30 giorni dalla sua registrazione. Dal momento dell'accettazione, l'Agenzia ha 120 giorni di tempo (più eventuali 30 giorni), per il rilascio dell'ITV. L'Agenzia può, inoltre, sospendere il rilascio per un tempo utile a esperire apposite indagini o valutazioni.

La circolare prevede, inoltre, che in caso di contrasti tra le ITV rilasciate da diversi Stati membri, le Autorità doganali interessate debbano intraprendere una consultazione

diretta, finalizzata a risolvere la discordanza entro un termine massimo di 90 giorni. L'obiettivo è prevenire classificazioni difformi per merci identiche, riducendo così l'alea di eventuali trattamenti difformi nei confronti degli operatori economici nei diversi Stati UE.

Qualora, al termine dei 90 giorni, non si sia giunti a una definizione, la questione deve essere deferita alla Commissione europea. L'organo esecutivo dell'UE, cui è attribuita la facoltà di armonizzare le decisioni a livello sovranazionale, può disporre la sospensione dell'emissione di nuove decisioni ITV relative alle merci in oggetto, al fine di prevenire interpretazioni contrastanti. La sospensione ha una durata massima di 10 mesi, prorogabile in via eccezionale per ulteriori 5 mesi, ed è finalizzata a concedere alle autorità competenti il tempo necessario per definire una soluzione condivisa e uniformemente applicabile.

Per quanto concerne, invece, il rinnovo di un'ITV al termine del triennio, la circolare precisa che gli operatori devono presentare l'istanza tra i 150 e i 120 giorni antecedenti alla scadenza della decisione originaria. Tale prassi è volta a garantire la continuità degli effetti della decisione, evitando che l'ITV scada prima del completamento del rinnovo, scongiurando così il rischio di

incertezze operative o interruzioni nelle procedure doganali per l'operatore economico.

Con la circolare in esame, l'Agenzia ha chiarito che le istanze di rinnovo saranno sottoposte a un'istruttoria completa, finalizzata a verificare la permanenza delle caratteristiche del prodotto e l'assenza di modifiche significative nella normativa tariffaria.

Anche l'istituto del c.d. "uso esteso" (o periodo di grazia) per le ITV revocate è stato oggetto di precisazioni da parte della circolare. A differenza della disciplina precedente, il nuovo documento di prassi stabilisce che l'operatore

economico può continuare a utilizzare l'ITV revocata limitatamente ai contratti vincolanti che sono stati conclusi dal titolare in base alla decisione e prima della sua revoca o cessazione di validità.

L'effetto della revoca è, di norma, retroattivo, comportando la cessazione della validità della classificazione sin dall'inizio. Tuttavia, per attenuare le conseguenze di tale effetto nell'ipotesi in cui vi siano operazioni già formalizzate, l'uso esteso consente agli operatori di portare a termine le transazioni pianificate, riducendo l'impatto della revoca su rapporti giuridici

ormai consolidati.

Il titolare dell'ITV deve presentare, per accedere al c.d. periodo di "grazia", un'apposita domanda entro 30 giorni dalla notifica della revoca, allegando documentazione che dimostri la validità dei contratti conclusi in precedenza. La durata dell'uso esteso viene rigorosamente circoscritta al periodo necessario per completare le operazioni pianificate, e le Autorità doganali hanno facoltà di monitorare i quantitativi dichiarati per evitare un uso improprio o eccessivo dell'ITV revocata.

Massimo Monosi



samasped[®]
INTERNATIONAL s.r.l.



**SDOGANAMENTI IMPORT EXPORT
CONSULENZA IN MATERIA DOGANALE**

**STUDIO SPEDIZIONIERE DOGANALE
ALBO PROFESSIONALE SPED. DOG.LI
COMPARTIMENTO DI BOLOGNA N. 497**



RISOLVERE I VOSTRI PROBLEMI QUOTIDIANI

è IL NOSTRO LAVORO !!

SAMASPED SIGNIFICA GARANZIA DI SERVIZIO E PROFESSIONALITÀ

**LINEA DIRETTISSIMA PLURISETTIMANALE
ITALIA – BULGARIA – ITALIA**

CONSULENZA TRASPORTI TARIFFE E COMMERCIO ESTERO
MAGAZZINO DOGANALE DI TEMPORANEA CUSTODIA MERCI ESTERE
DEPOSITO DOGANALE PRIVATO MERCI ESTERE
DEPOSITO IVA

41012 CARPI (Modena) Via dei Trasporti 2° Tel. 059 657 001 più linee Fax 059 657 044 più linee
<http://www.samasped.com> Email info@samasped.com



AEE e pile: niente sanzioni se non c'è sdoganamento

Non c'è immissione sul mercato se non si sono conclusi i controlli doganali all'importazione. È questo il principio stabilito dal Tribunale di Genova (sentenza 1° ottobre 2024, n. 2513).

Non c'è immissione sul mercato se non si sono conclusi i controlli doganali all'importazione. È questo il principio stabilito dal Tribunale di Genova (sentenza 1° ottobre 2024, n. 2513), che ha annullato le ingenti sanzioni irrogate dalla Città metropolitana per una presunta violazione della normativa nazionale in materia di RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Si tratta di un precedente importante, destinato a riflettersi sulle sempre più frequenti contestazioni sorte a seguito dell'importazione nel territorio nazionale di AEE, pile e accumulatori elettrici. Com'è noto, le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) sono disciplinate dalla direttiva UE 2012/19 (in Italia recepita dal d.lgs. 49/2014) che regola gli effetti per l'ambiente dei rifiuti di AEE e prevede rigide sanzioni nel caso in cui non siano rispettati specifici requisiti di conformità. Analoghe disposizioni sono previste per le pile e gli accumulatori elettrici (direttiva CE 2006/66, recepita in Italia dal d.lgs. 188/2008, e dal Reg. UE 2023/1542).

I requisiti di conformità previsti da tali norme sono finalizzati a garantire il corretto smaltimento dei rifiuti di prodotti potenzialmente

dannosi. L'Ente incaricato di effettuare le verifiche all'atto dello sdoganamento è l'Agenzia delle dogane, talvolta coadiuvata dalla Guardia di Finanza, mentre per l'applicazione delle sanzioni sono competenti la Città metropolitana o la Camera di Commercio.

Le contestazioni in materia di AEE e pile comportano l'irrogazione di sanzioni estremamente gravose e sproporzionate rispetto al valore della merce. La sanzione irrogata può arrivare al 300-400% del valore delle apparecchiature. Sia la disciplina unionale che quella nazionale stabiliscono che tutti i "produttori" che "immettono sul mercato" apparecchiature elettroniche o pile sono tenuti a osservare una serie di obblighi relativi alla conformità di tali prodotti.

Rientrano nella definizione di "produttore", non soltanto le Società stabilite in Italia che fabbricano tali beni, ma anche coloro che li commercializzano sul mercato nazionale con il proprio nome o marchio di fabbrica. Sono considerati "produttori", pertanto, anche i semplici importatori e i rivenditori di merci provenienti da stabilimenti extra-UE. Nella definizione rientrano anche i rivenditori stabiliti in un altro Stato membro o in un Paese terzo extra-UE, che ef-

fettuano operazioni di importazione sul mercato nazionale, anche in modalità e-commerce.

Tutti i soggetti che svolgono un'attività riconducibile alla definizione di "produttore" sono tenuti all'iscrizione all'apposito "Registro RAEE" (o al "Registro nazionale pile" in caso di prodotti soggetti al d.lgs. 188/2008) e devono contribuire alla corretta raccolta e allo smaltimento dei prodotti in commercio.

Il concetto di "immissione sul mercato", secondo requisito sostanziale per l'applicazione delle sanzioni in materia di RAEE e pile, è definito come la "prima messa a disposizione" del prodotto sul mercato nazionale, ossia il momento in cui il bene importato è destinato all'uso o al consumo sul territorio nazionale a titolo oneroso o gratuito (art. 4 d.lgs. 49/2014 e art. 2 d.lgs. 188/2008).

L'individuazione del momento in cui si realizza l'immissione sul mercato, tuttavia, suscita non pochi dubbi interpretativi. La Commissione europea, con un orientamento del 2011 sulla conformità dei prodotti all'importazione, ha evidenziato che l'"immissione in libera pratica" non coincide con l'"immissione sul mercato". Quest'ultima, infatti, può non aver

luogo se il prodotto non ha ancora ottenuto dalle Autorità doganali lo svincolo per l'immissione in libera pratica. A chiarire ulteriormente il concetto di "immissione sul mercato" è intervenuta la Guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti, pubblicata dalla Commissione UE nel 2022. Tale guida chiarisce che un bene non si considera immesso sul mercato se si trova nei magazzini dell'importatore.

L'indirizzo della Commissione europea è stato confermato anche da una recente risposta a interpellato del Ministero dell'Ambiente (MASE). Ad avviso del Ministero, il momento di configurazione dell'immissione sul mercato è successivo a quello dell'autorizzazione all'immissione in libera pratica nel territorio nazionale.

La risposta a interpellato del MASE ribadisce il principio espresso dalla Commissione UE, chiarendo che se la merce è stata svincolata per l'immissione in libera pratica e si trova ancora nel magazzino dell'importatore e/o del produttore, non ha luogo l'immissione sul mercato.

Discostandosi da tali principi, nel caso analizzato dal Tribunale

genovese, la Città metropolitana aveva ritenuto che la mera presentazione della merce presso la Dogana potesse determinare l'immissione sul mercato. L'autorità aveva contestato, quindi, la violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 49/2019, irrogando una sanzione amministrativa nei confronti dell'importatore. Con la sentenza in commento, il Tribunale di Genova ha annullato la sanzione irrogata dalla Città metropolitana, recependo l'indirizzo già espresso dalla Commissione e dal MASE. La sentenza, in particolare, fornisce alcuni importanti chiarimenti su tali concetti, precisando che non solo sussiste una netta distinzione tra le due fasi dell'importazione, ma è presente anche un vero e proprio rapporto di subordinazione tra le stesse. Se non si è realizzata l'immissione in libera pratica, non vi è nemmeno immissione sul mercato nazionale del prodotto, in quanto, quest'ultima, rappresenta una fase successiva e subordinata.

Nel caso in esame, per la merce oggetto di contestazione, l'operatore aveva presentato una dichiarazione di importazione presso la Dogana competente.

L'Ufficio, però, non aveva sdoganato la merce, perché all'esito di un controllo, aveva ritenuto le merci non conformi alla normativa dell'Unione europea, dichiarando "esito difforme".

Mancando il nulla osta dell'Agenzia delle dogane che avrebbe consentito lo svincolo e la relativa immissione in libera pratica dei beni importati, non si è potuta realizzare la successiva immissione sul mercato nazionale. A fronte di tali considerazioni, il giudice ha annullato l'ordinanza-ingiunzione con la quale la Città metropolitana aveva irrogato la sanzione amministrativa all'importatore.

Sulla scia di tale importante precedente, anche altre sentenze hanno ritenuto che l'immissione sul mercato debba essere letta in considerazione delle disposizioni sovranazionali che ne regolano la portata applicativa, ribadendo che tale fase dell'importazione non possa ritenersi realizzata se le merci oggetto di sanzioni non hanno nemmeno superato i controlli (cfr. Trib. Genova, 16 ottobre 2024, n. 2639; Trib. Genova, 16 ottobre 2024; Trib. Bergamo, 16 ottobre 2024, n. 1900).

Stefano Comisi

ISTOP SPAMAT s.r.l.



70056 MOLFETTA - ITALY
Via San Domenico 1

Phones: (080) 3974444-33552664

Telefax: (080) 3974474

Mobile: 348 6562094

E-mail: spamat@spamat.it



SPAMAT s.n.c.



70122 BARI - ITALY
Corso A. de Tullio 1 Banchina Massi

Phones: (080) 5213403 - 2460249

Telefax: (080) 2460260

Mobile: 346 3806614

E-mail: spamatbari@spamat.it



Origine preferenziale e non preferenziale nuova e interessante circolare

È una circolare ben fatta e chiunque, prima di presentare l'istanza, deve leggerla attentamente. Questa nuova circolare sostituisce le precedenti istruzioni della Circolare n. 8/Ddel 2013 e le istruzioni integrative prot.7273/RU del 2016. Le IVO sono decisioni vincolanti sull'origine dei prodotti, rilasciate dalle Autorità doganali unionali ai sensi del Regolamento, (UE) n. 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione – CDU). Questa interessantissima circolare, ha dettato le nuove regole per ottenere una IVO (informazione vincolante origine).. Attraverso le IVO, gli operatori possono richiedere una determinazione vincolante dell'origine (preferenziale o non) di un prodotto, con decisioni che vincolano sia l'Amministrazione che il richiedente. A partire dal 1° ottobre 2024, le richieste di IVO dovranno essere presentate all'Ufficio Origine e Valore della Direzione Dogane, e non più agli Uffici territoriali. Le istanze dovranno essere presentate tramite un modulo specifico, disponibile sul sito delle dogane. Il modulo, compilato secondo le istruzioni della circolare e firmato digitalmente, dovrà essere inviato all'indirizzo e-mail dir.dogane.origine@adm.gov.com, insieme a un documento di identità. In alternativa, il modulo scansionato con firma autografa e il documento di identità potranno essere inviati all'indirizzo di posta certificata dir.dogane@pec.adm.gov.it. Una volta presentata l'istanza, entro 30 giorni l'Ufficio Origine e Valore effettuerà una prima valutazione della ricevibilità. Se l'istanza è formalmente corretta, sarà accettata e le Autorità doganali rilasceranno l'IVO entro 120 giorni. Per gli operatori economici autorizzati (AEO), il termine per il rilascio è ridotto a 60 giorni. Le decisioni IVO, una volta concesse, sono vincolanti per l'operatore e per l'amministrazione doganale, hanno una validità di tre anni e sono efficaci dal momento in cui l'operatore riceve il provvedimento. Non saranno accettate domande prive della firma autografa o digitale del richiedente, compilate parzialmente o contenenti informazioni incomplete: al verificarsi di tali fattispecie, l'Ufficio Origine e Valore non accetterà la domanda dandone comunicazione alla Società

Il ricorso potrà essere presentato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, con le modalità di cui all'art. 20 del D.Lgs. 546/92 e notificato all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Dogane – Via Mario Carucci 71, 00143 Roma entro il termine perentorio di 60 gg dalla notifica della decisione IVO. Il ricorrente, entro 30 giorni dalla notifica del ricorso, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 546/92, dovrà provvedere al deposito del medesimo presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria adita, a pena di inammissibilità. Una decisione in materia di origine ha efficacia a decorrere dalla data in cui il richiedente riceve il provvedimento o si ritiene l'abbia ricevuto il titolare è tenuto ad utilizzarla ogni volta che effettua un'operazione di importazione o di esportazione della merce riportando nella dichiarazione doganale il codice C627 e l'identificativo del numero IVO. Tale codice indicativo permetterà agli Uffici delle Dogane ed all'Ufficio Origine e Valore di effettuare il monitoraggio dell'utilizzo delle IVO. Gli Uffici doganali devono sempre verificare che le merci oggetto della dichiarazione doganale siano identiche a quelle per le quali risulta rilasciata la IVO.

Andrea Toscano

Dazi, IVA ed Accise

Le pronunce della Corte di giustizia dell'Unione Europea condensate in due testi, ed. 2023 e 2024, curati dagli Avvocati Fabio Ciani e Gabriele Damascelli rappresentano un corollario dell'evoluzione giurisprudenziale della Corte che sintetizza l'effetto diretto verticale in materia di Dazi, IVA ed Accise. Essi offrono a doganalisti, a professionisti del settore ed agli operatori economici che intrattengono rapporti commerciali con l'estero uno strumento giuridico qualificato per far valere l'applicazione dell'atto unionale nei confronti del soggetto pubblico. La selezione delle sentenze più importanti riportate nella 1^a edizione (accise; bunkeraggi; classificazione doganale; diligenza dell'operatore doganale; ITV; origine delle merci; incoterms; valore in dogana; ecc.) e nella 2^a edizione (cessioni intraUE; dazi; contraddittorio doganale e diritto alla difesa; forza maggiore e caso fortuito in materia doganale; obbligazione doganale; posizione doganale; onere della prova; gruppo IVA; ecc.) ispirate alla struttura dei Trattati dell'Unione europea valorizzano il principio di equivalenza o di non discriminazione, unitamente al divieto imposto al singolo Stato di rendere *"praticamente impossibile o eccessivamente difficile"* l'esercizio dei diritti conferiti dalla norma statale.



E' meritevole di attenzione il principio della responsabilità dello Stato membro per danni causati ai singoli da violazioni del diritto unionale già a partire dalla sentenza Francovich, qualunque sia l'organo statale la cui azione od omissione abbia dato origine alla trasgressione, riconosce al singolo, a talune condizioni, di ottenere un riconoscimento.

Per la violazione della giurisprudenza unionale si può procedere al ricorrere di tre condizioni, vale a dire:

- a) che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli;
- b) che si tratti di violazione grave e manifesta;
- c) che esista un nesso casuale diretto tra la violazione dell'obbligo incombente allo Stato e il danno subito dai soggetti lesi.

Un'ulteriore conseguenza della violazione dell'articolo 267 TFUE, da parte del giudice di ultimo grado, è la possibilità che la Commissione UE avvii un processo d'infrazione ai danni dello Stato incombente. I testi nascono con l'auspicabile intento di offrire ai professionisti del settore ed agli studiosi del diritto doganale una rappresentazione di alcune delle più rilevanti pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea su temi ed istituti inerenti a quel vasto, frastagliato, universo giuridico del diritto doganale, in chiave tributaria ed extratributaria.

La corretta applicazione ed interpretazione del diritto unionale è svolta dalla Corte in costante collaborazione con i giudici comuni dei singoli Stati membri, i quali rappresentano i primi soggetti deputati al controllo dell'integrità del sistema normativo europeo, dai giudici unionali in un fondamentale processo di osmosi che alimenta le basi del processo di integrazione europea, sia giuridico che economico. Difatti, il lettore potrà notare che la quasi totalità delle sentenze proposte sono emesse dalla Corte su rinvio pregiudiziale del giudice comune.



La corretta applicazione ed interpretazione del diritto unionale è svolta dalla Corte in costante collaborazione con i giudici comuni dei singoli Stati membri, i quali rappresentano i primi soggetti deputati al controllo dell'integrità del sistema normativo europeo, dai giudici unionali in un fondamentale processo di osmosi che alimenta le basi del processo di integrazione europea, sia giuridico che economico. Difatti, il lettore potrà notare che la quasi totalità delle sentenze proposte sono emesse dalla Corte su rinvio pregiudiziale del giudice comune.

Mauro Lopizzo



Giurisprudenza unionale e nazionale

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sezione I, sentenza 7/11/2024, causa C-503/23 – Pres. f.f. von Danwitz, Rel. Ziemele – Centro di Assistenza Doganale (Cad) X S.r.l. c/ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e altro

Codice doganale dell'Unione – Articolo 18 – Rappresentante doganale – Libera prestazione dei servizi – Direttiva 2006/123/CE – Articoli 10 e 15 – Centri di assistenza doganale – Limitazione territoriale dell'attività – Restrizione – Presupposti

L'articolo 18, paragrafo 3, del codice doganale dell'Unione deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale la quale limiti l'esercizio dell'attività dei rappresentanti doganali organizzati nella forma di una società di capitali avente come oggetto sociale esclusivo la prestazione di servizi di assistenza doganale all'ambito territoriale del compartimento doganale in cui tale società ha sede, a

condizione che detta normativa sia conforme al diritto dell'Unione.

L'articolo 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale la quale, per garantire l'efficacia dei controlli doganali, al fine di prevenire le frodi doganali e di tutelare i destinatari dei servizi di assistenza doganale, limiti l'esercizio dell'attività dei rappresentanti doganali organizzati nella forma di una società di capitali avente come oggetto sociale esclusivo la prestazione di servizi di assistenza doganale all'ambito territoriale del compartimento doganale in cui tale società ha sede, nella misura in cui una siffatta limitazione territoriale non sia applicata in modo coerente e l'obiettivo di garantire l'efficacia di detti controlli possa essere con-

seguito mediante misure meno restrittive.

La questione sottoposta alla Corte concerneva un Centro di Assistenza Doganale autorizzato a tal fine dalla Direzione territoriale dell'Agenzia delle Dogane competente in base alla sede legale del CAD, che dispone, in tale compartimento doganale, di locali approvati che gli consentono di procedere alle operazioni doganali su merci senza dover farle passare in dogana o nei locali dell'importatore.

Nel corso dell'anno 2021, esso ha concluso un contratto con la società tedesca ALFA per l'emissione di bollette doganali di importazione e di esportazione da/verso il Regno Unito.

Ai fini della realizzazione delle operazioni di importazione e di esportazione delle merci della società ALFA, il CAD ha stipulato un contratto con la società BETA che dispone di un deposito in una regione italiana al di fuori dell'ambito territoriale del com-

partimento doganale in cui ha sede il CAD. Quest'ultimo ha, di conseguenza, richiesto alle autorità doganali competenti l'autorizzazione per tali locali.

Tale domanda è stata respinta con la motivazione che l'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale n. 549/1992 non consente ai CAD di svolgere la propria attività al di fuori del compartimento doganale in cui hanno la sede; tale diniego è stato impugnato innanzi al T.A.R., che ha investito la Corte di Giustizia di alcune questioni pregiudiziali.

Con la prima questione, il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se l'articolo 18, paragrafo 3, del codice doganale dovesse essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che limiti l'esercizio dell'attività dei rappresentanti doganali organizzati nella forma di una società di capitali avente come oggetto sociale esclusivo la prestazione di servizi di assistenza doganale all'ambito territoriale del compartimento doganale in

cui tale società ha sede.

Nel rispondere nel senso di cui alla massima, la Corte ha rilevato che l'articolo 18, paragrafo 3, prima frase, del codice doganale, consente agli Stati membri di fissare, conformemente al diritto dell'Unione, le condizioni alle quali un rappresentante doganale può prestare servizi nello Stato membro in cui è stabilito.

Nel caso di specie, l'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale n. 549/1992 enuncia una condizione applicabile ai CAD, che limita la loro attività all'ambito territoriale del compartimento doganale in cui essi hanno sede. In tal modo, l'Italia ha esercitato la facoltà riconosciuta dall'articolo 18, paragrafo 3, prima frase, di detto codice di fissare le condizioni alle quali i rappresentanti doganali organizzati in forma di società di capitali stabilite nel territorio di tale Stato membro possono prestare servizi in tale territorio.

Con la seconda e la terza questione il giudice del rinvio ha poi chiesto di chiarire se gli articoli 10 e 15 della direttiva 2006/123

nonché gli articoli da 56 a 62 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) dovessero essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale la quale limiti l'esercizio dell'attività dei rappresentanti doganali organizzati nella forma di una società di capitali avente come oggetto sociale esclusivo la prestazione di servizi di assistenza doganale all'ambito territoriale del compartimento doganale in cui tale società ha sede.

La Corte ha premesso che, alla luce dell'armonizzazione derivante dalla Direttiva citata, la fattispecie concreta doveva essere oggetto di esame alla luce della Direttiva stessa e non anche delle generali disposizioni del TFUE, poiché si sarebbe rimessa in discussione proprio tale armonizzazione.

Ciò posto, la Corte ha osservato che per il diritto italiano ai CAD non è consentito prestare i loro servizi al di fuori del compartimento doganale in cui hanno sede secondo le modalità da essi scelte.

Per essere ammessa,



una siffatta restrizione deve però soddisfare le condizioni previste dall'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2006/123, vale a dire deve essere applicabile senza discriminazioni basate sulla cittadinanza e deve essere necessaria e proporzionata agli obiettivi che persegue.

Di conseguenza, la restrizione che deriva dal requisito stabilito dall'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale n. 549/1992 è ammissibile, alla luce delle condizioni previste dal citato articolo 15, paragrafo 3, se la restrizione stessa non è direttamente o indirettamente discriminatoria in funzione della cittadinanza ovvero, ove si tratti di società, in funzione dell'ubicazione della loro sede legale, se essa è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale e se è idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito, senza andare al di là di quanto è necessario per raggiungerlo, nella misura in cui non vi siano altre misure meno restrittive che permettano di conseguire lo stesso risultato.

Per quanto concerne, in primo luogo, il rispetto della condizione di non discriminazione, la Corte ha rilevato che il requisito previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto citato si applica senza discriminazioni in funzione della cittadinanza o dell'ubicazione della sede legale, dal momento che tale requisito deve essere soddisfatto da tutti i rappresentanti doganali che intendano utilizzare la procedura semplificata "del luogo approvato", a prescindere dal fatto che siano stabiliti in Italia o in altro Stato membro.

Per quanto riguarda, in secondo luogo, la questione se la misura restrittiva in discorso sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2006/123, la Corte ha osservato che tale motivo è stato indicato dal governo italiano nell'esigenza di garantire l'efficacia dei controlli doganali, al fine di prevenire le frodi doganali e di tutelare i destinatari dei servizi di assistenza doganale.

A tale riguardo, la Corte

ha osservato che, ai sensi dell'articolo 4, punto 8, della Direttiva 2006/123, letto alla luce del "considerando 40" della stessa, la tutela dei destinatari dei servizi e la prevenzione delle frodi costituiscono motivi imperativi di interesse generale idonei a giustificare restrizioni alla libertà di stabilimento.

Riguardo, in terzo luogo, alla questione se tale misura restrittiva sia conforme al principio di proporzionalità, come richiesto dall'articolo 15, paragrafo 3, lettera c), della Direttiva 2006/123, la Corte ha chiarito che occorre verificare se tale misura sia idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito, che essa non ecceda quanto è necessario per conseguirlo e che non esistano misure meno lesive della libertà in questione.

Secondo la Corte, la normativa italiana di cui trattasi non sembra garantire che l'ufficio doganale territorialmente competente a controllare un CAD sia l'ufficio più vicino al luogo approvato in cui tale CAD è autorizzato a esercitare le sue attività.



Inoltre, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del d.P.R. n. 43/1973, gli spedizionieri doganali possono presentare dichiarazioni doganali in tutto il territorio italiano mentre, prima della sua modifica, tale disposizione prevedeva per gli spedizionieri doganali una limitazione territoriale identica a quella applicabile ai CAD.

Tenuto conto di tale differenza di trattamento tra gli spedizionieri doganali e i CAD, la Corte ha concluso che la limitazione territoriale risultante dall'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale n. 549/1992, che è applicabile solo ai CAD, non appare idonea a garantire la realizzazione degli obiettivi perseguiti, in quanto non risponde realmente all'intento di raggiungerli in modo coerente e sistematico.

Il governo italiano ha rilevato, in tale contesto, che gli spedizionieri doganali non possono beneficiare della procedura doganale semplificata "del luogo approvato", essendo essi costretti ad espletare le formalità doganali nei locali dei loro clienti,

ma per la Corte ciò non toglie che il vantaggio derivante da tale procedura consiste nel fatto che le merci non devono essere presentate fisicamente nei locali delle autorità doganali. Orbene, gli spedizionieri doganali paiono anch'essi beneficiare di un siffatto vantaggio poiché possono sottoporre le merci alle formalità doganali presso i locali dei loro clienti.

In secondo luogo, per quanto riguarda la questione se la misura restrittiva in parola ecceda quanto è necessario per realizzare l'obiettivo perseguito, vietando ai CAD di utilizzare "luoghi approvati" situati nell'ambito territoriale di un compartimento doganale diverso da quello in cui essi hanno sede, sono ipotizzabili misure meno restrittive della limitazione territoriale risultante dall'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale n. 549/1992 per garantire l'efficacia dei controlli doganali, al fine di prevenire le frodi doganali e di tutelare i destinatari dei servizi di assistenza doganale.

Più in concreto, la Corte

ha affermato che spetta al giudice del rinvio valutare se lo scambio tra gli uffici doganali delle informazioni necessarie per i controlli sulle formalità doganali espletate dai CAD, previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto ministeriale n. 549/1992, consentirebbe di raggiungere lo stesso risultato della misura restrittiva in discorso, costituendo al contempo una misura meno lesiva della libera prestazione dei servizi rispetto alla disposizione controversa.

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sezione IX, sentenza 4/10/2024, causa C-412/22 – Pres. Spineanu-Matei, Rel. Rodin – Autoridade Tributária e Aduaneira c/ NT

Dumping – Importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese – Importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia – Regolamento di esecuzione (UE) 2016/278 – Abrogazione dei dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 91/2009 – Data in cui



tale abrogazione ha effetto – Importazioni anteriori a tale data – Recupero a posteriori di dazi antidumping - Legittimità

L'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/278 della Commissione, del 26 febbraio 2016, che abroga il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia, deve essere interpretato nel senso che l'abrogazione dei dazi antidumping da esso operata non osta a che si proceda, nell'ambito di un recupero a posteriori effettuato dopo la data di entrata in vigore di tale regolamento, alla riscossione di tali dazi antidumping e, se del caso, di altri dazi ad essi relativi, nei confronti di importazioni di prodotti assoggettati a detti dazi antidumping realizzate prima di tale data.

A seguito di un'indagine condotta dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e dalle autorità malesi su richiesta dell'OLAF relativa al trasbordo attraverso la Malaysia di merci provenienti dalla Cina, al fine di evitare il pagamento dei dazi antidumping, comunicata agli Stati membri nell'ambito del meccanismo di assistenza reciproca, si è constatato che elementi di fissaggio in acciaio, esportati nell'Unione nel 2010, erano di origine non preferenziale cinese.

La società di diritto portoghese Inemer Lda. è stata identificata come il destinatario (importatore) di dette merci. Le dichiarazioni di importazione di cui trattasi, del 2010, erano state presentate secondo la modalità della rappresentanza indiretta da parte di NT per conto della Inemer, in qualità di titolare del regime. In tali dichiarazioni era indicato che le merci importate erano di origine malese, cosicché in tale fase non è stato riscosso alcun dazio.

Avendo constatato, nell'ambito di un procedimento di controllo, false

dichiarazioni di origine, relative alla Malaysia anziché alla Cina, l'amministrazione doganale ha ritenuto, da un lato, che le importazioni interessate non beneficiassero delle misure tariffarie preferenziali e, dall'altro, che occorresse applicare il regolamento n. 91/2009 che, alla data di accettazione delle dichiarazioni di importazione in questione, prevedeva l'applicazione di un dazio antidumping definitivo su tali merci originarie della Cina: di conseguenza, venivano recuperati a posteriori dazi antidumping, dazi convenzionali, IVA e interessi compensativi nei confronti della Inemer e della NT in quanto debitori in solido.

NT impugnava l'atto di recupero sostenendo che, dopo l'abrogazione del regolamento n. 91/2009, come effettuata dagli articoli 1 e 2 del regolamento di abrogazione, non potevano più essere imposti dazi antidumping sulla base di questo primo regolamento. Il giudice adito ha ritenuto allora opportuno investire la Corte di alcune questioni pregiudiziali, con cui ha chie-

sto, in sostanza, se l'abrogazione dei dazi antidumping istituiti dal regolamento n. 91/2009, operata all'articolo 2 del regolamento di abrogazione, comportasse l'impossibilità di riscuotere tali dazi nell'ambito di un recupero a posteriori.

Nel rispondere nel senso di cui alla massima che precede, la Corte ha osservato che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di abrogazione, l'abrogazione dei dazi antidumping di cui all'articolo 1 di quest'ultimo, tra cui quelli istituiti dal regolamento n. 91/2009, decorreva dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento e non consentiva il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data.

Da tale formulazione non risulta che l'abrogazione dei dazi antidumping prevista all'articolo 1 di tale regolamento si applichi retroattivamente. Al contrario, l'articolo 2 del regolamento di abrogazione – afferma la Corte – prevede la scadenza di tali dazi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore ed esclude qualsiasi effetto retroattivo.

In particolare, la precisazione contenuta in tale articolo 2, secondo la quale l'abrogazione dei dazi antidumping di cui trattasi non consente il rimborso dei dazi riscossi prima dell'entrata in vigore di tale regolamento, non può per la Corte essere intesa nel senso che essa pone un'eccezione unica ad un effetto retroattivo di tale abrogazione. Infatti, tale precisazione conferma l'assenza di retroattività.

D'altro canto, l'abrogazione di un atto dell'Unione da parte del suo autore, come effettuata dal regolamento di abrogazione per quanto riguarda il regolamento n. 91/2009, ad avviso della Corte non può essere assimilata a un accertamento dell'illegittimità di tale atto avente effetti ex tunc, poiché una siffatta abrogazione produce effetti solo per il futuro. Infatti, la validità del regolamento n. 91/2009 non può essere valutata alla luce degli accordi di cui agli allegati da 1 a 3 dell'accordo che istituisce l'OMC e, più in particolare, alla luce di tali decisioni del DSB.

Ne consegue che l'a-

brogazione, quale prevista agli articoli 1 e 2 del regolamento di abrogazione, dei dazi antidumping istituiti, in particolare, dal regolamento n. 91/2009 non può essere interpretata come un annullamento per illegittimità che inficia la validità di quest'ultimo regolamento e che potrebbe, a tale titolo, produrre effetti sull'applicazione di quest'ultimo ad importazioni anteriori all'entrata in vigore di tale abrogazione.

Di conseguenza, poiché l'abrogazione del regolamento n. 91/2009 produce effetti solo nei confronti delle importazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento di abrogazione, essa non può incidere sul sorgere di un'obbligazione doganale relativa ai dazi antidumping e ad altri dazi ad essa relativi a titolo di importazioni effettuate prima di tale data nella vigenza del regolamento n. 91/2009, né sul recupero a posteriori di tali dazi, nonostante il fatto che quest'ultimo regolamento non sia più in vigore al momento di tale recupero.

Alessandro Fruscione

